

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 199

34° anno

29 luglio 1991

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
91/C 199/01	n. 1027/90 degli on. José Vázquez Fouz, Maria Izquierdo Rojo, Mateo Sierra Bardají, Josep Pons Grau e Juan de la Cámara Martínez alla Commissione Oggetto: Condizioni uniformi di concorrenza per la pesca nel Mediterraneo	1
91/C 199/02	n. 1028/90 degli on. José Vázquez Fouz, Maria Izquierdo Rojo, Mateo Sierra Bardají, Josep Pons Grau e Juan de la Cámara Martínez alla Commissione Oggetto: Infrastrutture delle imprese di refrigerazione e pesca nel Mediterraneo	1
91/C 199/03	n. 1031/90 degli on. José Vázquez Fouz, Maria Izquierdo Rojo, Mateo Sierra Bardají, Carmen Rivera Icaza, Juan de la Cámara Martínez e Joseph Pons Grau alla Commissione Oggetto: Commercializzazione dei prodotti della pesca nel Mediterraneo	1
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1027/90, 1028/90 e 1031/90	1
91/C 199/04	n. 1473/90 dell'on. Winfried Menrad alla Commissione Oggetto: Programmi di sviluppo per la promozione di modelli imprenditoriali basati sulla partnership nella Repubblica democratica tedesca e nei paesi dell'Europa orientale	2
91/C 199/05	n. 1847/90 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: GATT	3
91/C 199/06	n. 1886/90 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Prospettive comunitarie in materia di costruzioni navali	4
91/C 199/07	n. 2461/90 dell'on. José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Importazioni di acciaio dalla Germania	4

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 199/08	n. 2477/90 dell'on. José Mendes Bota alla Commissione Oggetto: Futuro sistema postale della Comunità economica europea	5
91/C 199/09	n. 2522/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Introduzione di licenze di transito e di esportazione verso la Comunità per i prodotti chimici utilizzabili per la fabbricazione di armi chimiche	5
91/C 199/10	n. 2623/90 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Trasporti per gli alunni delle scuole	6
91/C 199/11	n. 2735/90 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Accordo con la Thailandia	6
91/C 199/12	n. 2764/90 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Armonizzazione della fiscalità nel settore dei trasporti	7
91/C 199/13	n. 2815/90 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Treni ad alta velocità — Saar (Repubblica federale di Germania) — Compatibilità ambientale	7
91/C 199/14	n. 2853/90 dell'on. François Musso alla Commissione Oggetto: Trasporti aerei — Libera concorrenza	7
91/C 199/15	n. 2964/90 dell'on. Jannis Sakellariou alla Commissione Oggetto: Pericolo per la sopravvivenza degli indiani Yanomami e distruzione della foresta tropicale da parte dei cercatori d'oro	8
91/C 199/16	n. 3006/90 dell'on. Herman Verbeek alla Commissione Oggetto: Armonizzazione nel campo degli antiparassitari	9
91/C 199/17	n. 3038/90 dell'on. Elio Di Rupo alla Commissione Oggetto: Gestione dei rifiuti industriali e domestici contenenti clorofluorocarburi o aloni	9
91/C 199/18	n. 3060/90 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Cinture di sicurezza obbligatorie per i bambini che occupano i sedili posteriori delle autovetture	10
91/C 199/19	n. 1/91 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Responsabilità per danno da prodotti difettosi	10
91/C 199/20	n. 33/91 dell'on. Antoni Gutiérrez Díaz alla Commissione Oggetto: Comitati di sorveglianza istituiti nel quadro dei programmi operativi dei fondi strutturali	11
91/C 199/21	n. 159/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Programma azione-ambiente in favore dell'Atlantico	11
91/C 199/22	n. 163/91 dell'on. Felice Contu alla Commissione Oggetto: Agenzia europea dell'ambiente	12
91/C 199/23	n. 165/91 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Recupero e riciclaggio della carta	12
91/C 199/24	n. 170/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Ora legale	13
91/C 199/25	n. 182/91 degli on. Nereo Laroni, Luigi Vertemati, Maria Magnani Noya e Franco Iacono alla Commissione Oggetto: Eccessive barriere commerciali imposte dal Giappone all'importazione di pelli conciate dalla CEE	13

(*segue in pagina 32*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 199/26	n. 238/91 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Misure per la tutela dall'inquinamento industriale	14
91/C 199/27	n. 257/91 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Sospetti di frode ad opera di proprietari di spintori nel quadro della normativa in materia di demolizioni applicabile alla navigazione interna	14
91/C 199/28	n. 258/91 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Discriminazioni fra battelli olandesi e non olandesi in navigazione nel Dollart	15
91/C 199/29	n. 259/91 degli on. Brigitte Ernst de la Graete, Wilfried Telkämper, Maria Santos, Eugenio Melandri, Paul Staes, Marie-Christine Aulas e Eva-Maria Quistorp alla Commissione Oggetto: Commercio internazionale di legno tropicale — Conflitto CE/Indonesia — GATT ..	15
91/C 199/30	n. 297/91 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Tariffe ferroviarie per percorsi transfrontalieri	16
91/C 199/31	n. 315/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto da parte della Spagna del regolamento (CEE) sul regime di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola	17
91/C 199/32	n. 377/91 degli on. Victor Manuel Arbeloa Muru e José Álvarez de Paz alla Commissione Oggetto: Finanziamenti e cooperazione nell'Africa subsahariana	17
91/C 199/33	n. 391/91 dell'on. Neil Blaney alla Commissione Oggetto: Installazione di un inceneritore di rifiuti tossici a Maydown	18
91/C 199/34	n. 432/91 dell'on. Gerardo Fernández-Albor al Consiglio Oggetto: Formazione in campo dietetico per gli studenti comunitari	18
91/C 199/35	n. 447/91 dell'on. Dieter Rogalla al Consiglio Oggetto: Cooperazione con il Comitato economico e sociale	19
91/C 199/36	n. 451/91 dell'on. Elio Di Rupo alla Commissione Oggetto: Soppressione dell'IVA sul materiale didattico destinato ai non-vedenti	19
91/C 199/37	n. 469/91 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Aiuto al Sudan	19
91/C 199/38	n. 479/91 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Armonizzazione dell'IVA	20
91/C 199/39	n. 480/91 dell'on. Ursula Braun-Moser alla Commissione Oggetto: Inadeguata trasposizione, nell'ordinamento interno dei Paesi Bassi, della direttiva 89/440/CEE relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici	20
91/C 199/40	n. 488/91 dell'on. Arthur da Cunha Oliveira alla Commissione Oggetto: Nuovo gioco di società «Euroexpert»	21
91/C 199/41	n. 518/91 dell'on. Henry Chabert alla Commissione Oggetto: Privatizzazioni di aziende della Germania orientale	21
91/C 199/42	n. 532/91 dell'on. Detlev Samland alla Commissione Oggetto: Ecu come mezzo di pagamento legale	22

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 199/43	n. 534/91 dell'on. Vincenzo Mattina alla Commissione Oggetto: Progetto di fusione Pirelli-Continental	22
91/C 199/44	n. 535/91 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Rispetto delle norme in materia di aiuti alla costruzione navale	23
91/C 199/45	n. 569/91 dell'on. Nicole Fontaine al Consiglio Oggetto: Diritti dell'uomo nella Comunità europea	24
91/C 199/46	n. 572/91 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Creazione di un «Centro di studi per l'applicazione del diritto comunitario in campo penale e finanziario»	24
91/C 199/47	n. 578/91 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Partecipazione dell'OIL al Gruppo dei 24	25
91/C 199/48	n. 603/91 dell'on. Marco Pannella alla Commissione Oggetto: Partecipazione della Comunità europea al risarcimento dei danni di guerra subiti dalla popolazione israeliana	25
91/C 199/49	n. 631/91 dell'on. Michael Elliot alla Commissione Oggetto: Indagine della Commissione n. IV/B-2 32.327 sulla società Microwave Ovenware Ltd	26
91/C 199/50	n. 632/91 dell'on. Ian White alla Commissione Oggetto: Oblio linguistico	26
91/C 199/51	n. 633/91 dell'on. Ian White alla Commissione Oggetto: Controlli dei passaporti nel mercato unico	26
91/C 199/52	n. 644/91 dell'on. Ursula Braun-Moser alla Commissione Oggetto: Intralci a guide turistiche tedesche in Italia	27
91/C 199/53	n. 659/91 degli on. José Barros Moura, Mireille Elmalan, Alexandros Alavanos e Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Povertà all'interno della Comunità economica europea	27
91/C 199/54	n. 660/91 degli on. José Barros Moura, Mireille Elmalan, Alexandros Alavanos e Proinsias De Rossa al Consiglio Oggetto: Povertà all'interno della Comunità economica europea	28
91/C 199/55	n. 670/91 dell'on. George Stevenson al Consiglio Oggetto: Direttiva 79/7/CEE e direttiva 86/378/CEE concernenti l'età pensionabile	28
91/C 199/56	n. 771/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Raccolta delle statistiche sul commercio intracomunitario	29
91/C 199/57	n. 786/91 dell'on. Raymonde Dury al Consiglio Oggetto: Problemi relativi all'istruzione nelle aree frontaliere	29
91/C 199/58	n. 788/91 dell'on. Raymonde Dury al Consiglio Oggetto: Esperienze in materia di riscaldamento urbano	29
91/C 199/59	n. 790/91 dell'on. Raymonde Dury al Consiglio Oggetto: Controllo comunitario in materia di agenzie matrimoniali	30
91/C 199/60	n. 791/91 dell'on. Raymonde Dury al Consiglio Oggetto: Tesserino di cittadino europeo ultrasessantenne	30
91/C 199/61	n. 875/91 dell'on. José Couto al Consiglio Oggetto: Sicurezza sociale	31

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1027/90

degli on. José Vázquez Fouz, Maria Izquierdo Rojo,
Mateo Sierra Bardají, Josep Pons Grau
e Juan de la Cámara Martínez (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 maggio 1990)
(91/C 199/01)

Oggetto: Condizioni uniformi di concorrenza per la pesca nel Mediterraneo

La Commissione ritiene che si sia raggiunto un grado soddisfacente d'integrazione nelle strutture del mercato mediterraneo della pesca, per quanto attiene a condizioni uniformi di concorrenza?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1028/90

degli on. José Vázquez Fouz, Maria Izquierdo Rojo,
Mateo Sierra Bardají, Josep Pons Grau
e Juan de la Cámara Martínez (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 maggio 1990)
(91/C 199/02)

Oggetto: Infrastrutture delle imprese di refrigerazione e pesca nel Mediterraneo

Quali misure concrete intende realizzare la Commissione in materia di strutture del mercato di vendita diretta nella fascia costiera mediterranea della Spagna? Ritiene la Commissione che le infrastrutture di refrigerazione attualmente esistenti, ad uso principalmente peschiero, siano sufficienti?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1031/90

degli on. José Vázquez Fouz, Maria Izquierdo Rojo,
Mateo Sierra Bardají, Carmen Rivera Icaza,
Juan de la Cámara Martínez e Joseph Pons Grau (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 maggio 1990)
(91/C 199/03)

Oggetto: Commercializzazione dei prodotti della pesca nel Mediterraneo

La Commissione pensa di presentare un piano organico di operazioni per il miglioramento della commercializzazione dei prodotti della pesca del Mediterraneo?

Risposta comune data dal sig. Marín
in nome della Commissione

alle interrogazioni scritte n. 1027/90, 1028/90 e 1031/90
(31 luglio 1990)

Per contribuire al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca la Comunità ha attuato, dal 1977 al 1989, il regolamento (CEE) n. 355/77 ⁽¹⁾ relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca.

Nel promuovere tale azione la Commissione ha vigilato in particolare a garantire la sua coerenza, subordinando la presentazione dei progetti di investimenti cui poteva essere concesso un contributo comunitario al loro inserimento in programmi specifici, che dovevano comprendere

un'analisi approfondita della situazione del settore e del miglioramento previsto.

Essa ha altresì fatto in modo che l'intervento comunitario non potesse alterare le condizioni di concorrenza, né rafforzare o creare una posizione dominante nel mercato comune.

Nell'ambito di tale azione la Comunità ha concesso contributi a progetti di investimenti relativi alla trasformazione ed alla commercializzazione situati sulla fascia mediterranea, per un importo che, dal 1986 al 1989, ammonta a 45 milioni di Ecu.

Nel 1988, per rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità, nell'intento di ridurre il divario tra le sue varie regioni e di accentuare la sua partecipazione al loro sviluppo ed al loro adeguamento strutturale, la Comunità ha attuato una riforma dei fondi a finalità strutturale destinata ad aumentarne l'efficacia ed il coordinamento dei loro interventi.

A tale scopo nel dicembre 1989 la Comunità ha, tra l'altro, adottato il regolamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, che è entrato in vigore il 1° gennaio 1990.

Questo regolamento specifico del settore della pesca prevede che, al fine di migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ciascuno Stato membro elabora un piano settoriale compilato a livello nazionale e che concerne l'insieme del settore della pesca e dell'acquacoltura.

I piani, che devono essere trasmessi alla Commissione tre mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, devono indicare quali sono i fabbisogni del settore e i mezzi che saranno attuati per far fronte a tali fabbisogni e giustificare gli interventi comunitari.

Esso prevede un tasso preferenziale di contributo finanziario comunitario (del 50 % invece del 30 %) per i progetti situati nelle regioni oggetto dell'obiettivo n. 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio ⁽²⁾.

Le azioni che possono essere realizzate figurano nell'articolo 9 e comprendono in particolare gli investimenti relativi ad impianti frigoriferi di magazzinaggio.

Pertanto, nel contenuto dei piani settoriali, spetta agli Stati membri precisare gli interventi che ritengono necessari per realizzare i miglioramenti delle condizioni di trasformazione dei prodotti della pesca nel Mediterraneo, ed in particolare per adeguarli alle condizioni di concorrenza.

Sulla base di tali piani settoriali, le decisioni concernenti i quadri comunitari di sostegno, che definiranno gli interventi comunitari, saranno prese entro un termine di sei mesi dalla Commissione, d'accordo con gli Stati membri interessati.

La realizzazione di questa azione consentirà di rafforzare considerevolmente ed efficacemente l'azione già intrapresa, contribuendo in tal modo ad una migliore integrazione delle strutture del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca.

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977.

⁽²⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1473/90

dell'on. Winfried Menrad (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1990)

(91/C 199/04)

Oggetto: Programmi di sviluppo per la promozione di modelli imprenditoriali basati sulla partnership nella Repubblica democratica tedesca e nei paesi dell'Europa orientale

Sotto il profilo socio economico, il credito di cui godeva nei paesi socialisti l'economia pianificata centralizzata è del tutto menomato. Pertanto il compito prioritario della impellente riforma economica nella Repubblica democratica tedesca e negli altri paesi dell'Europa centrale e orientale consisterà nell'instaurare un sistema di economia di mercato e nel raggiungimento dell'obiettivo di assegnare alle imprese la cosiddetta «proprietà popolare» e di trasformare in proprietà privata i «Combinat».

Anche nel trattato di Stato stipulato fra la Repubblica federale e la Repubblica democratica tedesca domina la problematica dell'assetto della proprietà. Un esempio per le aziende privatizzate potrebbero essere le imprese attive negli Stati ad economia di mercato che fanno partecipare agli utili e al capitale produttivo le loro maestranze.

La comunità lavorativa per la promozione della partnership (AGP), grazie a campagne di informazione, di consulenza e di formazione, ha recato un notevole contributo perché oggi giorno in questo paese 14 milioni di lavoratori che prestano la loro opera in circa 1 600 aziende partecipino al capitale delle medesime.

La AGP intende mettere a punto un programma di sviluppo per la promozione di modelli imprenditoriali basati sulla partnership nella Repubblica democratica tedesca che potrebbero successivamente essere estesi anche alla Polonia, all'Ungheria e alla Cecoslovacchia. Detto programma comprende fra l'altro:

1. l'organizzazione di corsi formativi, di convegni, di congressi e consulenze a livello dell'impresa diretti a introdurre i modelli basati sulla partnership,
2. l'insediamento di centri di attività regionali e settoriali nei quali con il concorso di imprenditori e maestranze

di aziende della Repubblica democratica tedesca vengono esaminati i problemi e le tematiche,

3. l'indicazione di cooperative della Repubblica federale nelle quali venga praticata con successo a livello aziendale una partecipazione dei collaboratori,
4. l'aiuto e il concorso scientifico nell'ambito di una documentazione di ricerca. La AGP fa ammontare a un milione di DM la dotazione finanziaria di un programma triennale. Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere se esistano possibilità, avendo cura di specificarle, che la CE concorra ai succitati costi del programma di sviluppo della AGP?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(15 maggio 1991)

La promozione di modelli imprenditoriali basati sulla partnership va esaminata in funzione della sua localizzazione nei paesi dell'Europa orientale o nei nuovi Länder. I mezzi di cui potrebbero fruire questi ultimi, ora che è avvenuta l'unificazione tedesca, sono quelli dei fondi strutturali e della politica delle imprese.

Per quanto riguarda i fondi strutturali, il quadro comunitario di sostegno, adottato il 13 marzo 1991, comprende un capitolo prioritario, «valorizzazione del capitale umano», che prevede esplicitamente il finanziamento di misure di miglioramento della politica di formazione professionale con l'intento di fornire l'adattamento della popolazione attiva alla nuova situazione, vale a dire l'economia di mercato. Per questo capitolo prioritario sono previsti, globalmente, 470 milioni di Ecu nel periodo 1991-1993, di cui 110 milioni di Ecu provenienti dal FESR, e 360 milioni di Ecu dal Fondo sociale europeo.

Nell'ambito della realizzazione della politica delle imprese, i servizi della Comunità dispongono di risorse limitate per finanziare alcune azioni pilota volte ad incentivare la partnership tra imprese comunitarie, indipendentemente dalla loro forma giuridica, comprese dunque le cooperative di produzione, mediante l'organizzazione di europartnership, a profitto delle regioni interessate agli obiettivi delle politiche strutturali, di incontri, seminari, conferenze e cicli di formazione, nella misura in cui contribuiscano a preparare le PMI al grande mercato interno.

Pertanto il progetto menzionato dall'onorevole parlamentare potrebbe essere preso in considerazione in uno di questi contesti. Nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, per quanto riguarda i cinque nuovi Länder, l'organismo interessato dovrà sottoporre alla Commissione una domanda di partecipazione tramite le competenti autorità tedesche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1847/90

dell'on. Hemmo Muntingh (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 luglio 1990)

(91/C 199/05)

Oggetto: GATT

1. È vero che ai negoziati che saranno presto conclusi nell'ambito del GATT si è proposto di variare le tariffe sui tronchi e sui prodotti finiti del legno importati nella CEE?
2. In caso affermativo, è vero che sarà completamente abolita la tariffa ora applicata sui tronchi e che sarà ridotta del 50 % quella in vigore per i prodotti finiti?
3. Può la Commissione, considerato il legame intrinseco tra impiego di legname tropicale e conservazione delle foreste tropicali, chiarire se è stato pienamente considerato l'impatto ambientale di tali variazioni, tenuto conto anche del fatto che la conseguente riduzione dei prezzi può portare a una maggiore domanda di prodotti di origine tropicale e che il trattamento più favorevole sarebbe riservato ai tronchi, prodotto da cui i paesi in via di sviluppo traggono i minori proventi?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(17 aprile 1991)

1. Nel corso di una riunione svoltasi a Ginevra il 15 marzo in seno al Gruppo di negoziato sui prodotti tropicali, la Comunità ha presentato una proposta intesa a ridurre o abolire i dazi doganali sulla maggior parte dei prodotti tropicali importati nella Comunità. La proposta riguarda sia i tronchi sia i prodotti di trasformazione del legno delle essenze tropicali. Le variazioni tariffarie sono determinate dai partner commerciali della Comunità che svolgono ugualmente un ruolo alquanto attivo nell'ambito di questi negoziati.
2. La Comunità ha già abolito i dazi doganali sui tronchi di essenze tropicali importati. Un tale trattamento è già consolidato nel GATT. Per quanto concerne i prodotti finiti ottenuti da legname tropicale, la Comunità intende proporre una riduzione del 50 %.
3. La Commissione è perfettamente consapevole del delicato equilibrio da rispettare tra impiego del legname tropicale e conservazione delle foreste tropicali. A suo parere, considerato che nella Comunità i tronchi delle essenze tropicali beneficiano già di esenzione da dazio, un abbassamento dei dazi sui prodotti di trasformazione limiterà in misura sostanziale l'aumento delle tariffe. Ciò costituirà un notevole incentivo per le industrie di trasformazione del legno nei paesi in via di sviluppo a dedicarsi alla produzione di prodotti a più elevato valore aggiunto. Di conseguenza un siffatto cambiamento incoraggerà tali

paesi a promuovere lo sviluppo delle foreste tropicali dato che la sopravvivenza delle industrie di trasformazione dipenderà dal loro rinnovo.

In conclusione la Commissione ritiene che i suoi obiettivi ambiziosi di liberalizzare il commercio dei prodotti tropicali non sono incompatibili con la volontà di conservare le foreste tropicali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1886/90

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 agosto 1990)

(91/C 199/06)

Oggetto: Prospettive comunitarie in materia di costruzioni navali

Tenuto conto della situazione internazionale delle costruzioni navali, la Commissione può far sapere se a suo parere la rivalutazione dei tassi d'acquisto delle imbarcazioni d'occasione, associata all'invecchiamento della flotta nel suo insieme, possono essere considerati fattori potenziali di rilancio di quest'attività?

In caso affermativo, la Commissione pensa che detto rilancio abbia prospettive di durata tali da consigliare la riapertura dei cantieri recentemente chiusi ad esempio nel Mediterraneo?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(6 settembre 1990)

Alla ripresa, dal 1988 e soprattutto dal 1989, della domanda di nuove navi, accompagnata da una ripresa significativa dei prezzi di vendita delle stesse, non è seguito un aumento parallelo delle tariffe dei noli marittimi. Questa situazione ha indotto da una parte gli armatori mondiali a indirizzarsi verso l'acquisto di navi di occasione presso le quali per tale motivo si è registrato un forte aumento dei prezzi, e, dall'altra, ha portato ad un rallentamento del livello del rinnovo della flotta mondiale, che attualmente per circa il 60% è composta da navi di più di 10 anni.

Le previsioni del fabbisogno di nuove navi per il prossimo decennio sembrano dover migliorare sensibilmente, soprattutto a partire dal 1994-1995. La Commissione rimane tuttavia convinta che l'aumento dei prezzi delle navi e gli aumenti attuali e prevedibili della domanda avranno l'effetto di ristabilire un equilibrio tra l'offerta e la domanda mondiale. Secondo il parere della Commissione questo processo di riequilibrio potrà avere effetti concreti solo a condizione che i principali paesi costruttori non ricorrano a riattivazioni improvvise delle capacità di costruzione — che in passato e in piena crisi erano state congelate — nè alla riapertura di cantieri che in precedenza erano stati chiusi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2461/90

dell'on. José Barros Moura (CG)
alla Commissione delle Comunità europee

(17 novembre 1990)

(91/C 199/07)

Oggetto: Importazioni di acciaio dalla Germania

Considerando che nel mercato portoghese sono in corso massicce importazioni di acciaio, in particolare di laminati a freddo, provenienti dalla ex Repubblica democratica tedesca; considerando inoltre che le imprese siderurgiche di questo paese, con una capacità di produzione molto superiore a quella delle loro concorrenti portoghesi, non sono soggette alle limitazioni quantitative che queste ultime sono costrette a rispettare in seguito all'adesione alla CEE e che le imprese in parola non sono tenute a rispettare le norme comunitarie sulla formazione dei prezzi, può la Commissione indicare quali misure verranno adottate allo scopo di far cessare questa palese violazione delle norme comunitarie?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(26 febbraio 1991)

Nel considerare gli scambi di prodotti siderurgici tra l'ex territorio della Repubblica democratica tedesca e la Comunità nel suo insieme, ivi compreso il Portogallo, vanno distinti tre periodi. Il primo periodo si estende fino alla fine di giugno del 1990, quando la Repubblica democratica tedesca era ancora un paese terzo e il Portogallo applicava misure restrittive proprie; il secondo periodo concerne il terzo trimestre del 1990 ed ha rappresentato un periodo di transizione, in cui in virtù della decisione n. 1796/90/CECA della Commissione del 29 giugno 1990 (*) sono stati sospesi i dazi doganali per la Repubblica democratica tedesca, prevedendo altresì la possibilità di ripristinare i dazi o le restrizioni, su richiesta di uno Stato membro, in caso di difficoltà; il terzo periodo è iniziato il 3 ottobre 1990, data dalla cui decorrenza questo territorio è entrato a far parte della Comunità ed è iniziata la libera circolazione dei prodotti CECA.

Le industrie siderurgiche di tale regione sono assoggettate agli stessi obblighi e godono degli stessi diritti delle altre aziende comunitarie. Ciò vale sia per la ristrutturazione — destinata ad iniziare con un certo ritardo rispetto alla maggioranza delle industrie comunitarie, dilazione che era peraltro stata concessa alle industrie portoghesi (la cui ristrutturazione è stata completata entro il 31 dicembre 1990) — sia per il regime dei prezzi, il cui rispetto è garantito dalla Commissione.

Le restrizioni imposte alle esportazioni delle industrie portoghesi verso altri Stati membri — ad eccezione della Spagna — per controbilanciare le sovvenzioni alle spese d'esercizio di cui le imposte beneficiano sono, al lato

pratico, puramente teoriche, visto che la quota di 110 000 fissata per il 1989 è stata usata solo parzialmente e che è stata portata a 150 000 nel 1990. La Commissione non ha pertanto riscontrato alcuna infrazione delle norme comunitarie e non ritiene necessario adottare disposizioni particolari.

Del resto, in base alle informazioni della Commissione, l'incremento delle importazioni portoghesi originarie della ex-Repubblica democratica tedesca sono relativamente modeste in termini assoluti.

(¹) GU n. L 166 del 29. 6. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2477/90

dell'on. José Mendes Bota (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1990)
(91/C 199/08)

Oggetto: Futuro sistema postale della Comunità economica europea

La Commissione delle Comunità europee quando prevede di ultimare lo studio sul futuro sistema postale degli Stati membri, il c.d. «libro verde»?

È prevista l'armonizzazione delle tariffe postali in tutti i paesi della Comunità? In caso affermativo, quando?

Quando è prevista la fine del controllo (ad esempio, doganale) sui servizi postali e dei diritti di recapito negli Stati membri della Comunità?

La Commissione intende concedere incentivi monetari alle imprese di «mailing» affinché i loro servizi possano avere una maggiore efficienza?

Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione
(5 aprile 1991)

La data di pubblicazione del libro verde per quanto riguarda i servizi postali della Comunità è fissata approssimativamente verso la fine di giugno. Per quanto riguarda i prezzi dei servizi postali si deve tener conto di tre aspetti: i principi delle tariffe, le strutture delle tariffe ed i livelli delle tariffe. Nel libro verde si vedrà se applicare i principi della stessa tariffa anche per i servizi riservati dei diversi Stati membri. Nello stesso modo si occuperà di indagare

sulla possibilità di applicare strutture tariffarie più uniformi. Tuttavia, per quanto riguarda l'armonizzazione dei prezzi attuali dei servizi postali riservati, il libro verde probabilmente arriverà alla conclusione che tale problema va rivisto a medio/lungo termine (in proposito si ricorda che le tariffe per una lettera ordinaria variano secondo un fattore di 3 tra gli Stati membri).

Per quanto riguarda i controlli (specialmente doganali) e i diritti terminali: attualmente i pacchetti postali non sono soggetti, tranne sporadicamente, ai controlli doganali e sono esclusi dall'applicazione del sistema di transito comunitario. Il 1° gennaio 1993 verranno aboliti tutti i controlli fiscali sui pacchetti postali comunitari contenenti merci e in transito attraverso i confini intracomunitari. Per quanto riguarda i diritti terminali, si sta valutando la loro sostituzione con un sistema di pagamento che rifletta meglio i costi di consegna dell'amministrazione postale di destinazione (che i diritti terminali intendono compensare). I diritti terminali verrebbero quindi sostituiti e non aboliti.

Gli incentivi finanziari alle imprese di mailing sembrano essere di competenza degli Stati membri, sempre che siano conformi alle norme di sostegno finanziario della Comunità e non provochino una distorsione della concorrenza. Attualmente la Commissione non è a conoscenza di tali iniziative in nessuno Stato membro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2522/90

dell'on. Ernest Glinne (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1990)
(91/C 199/09)

Oggetto: Introduzione di licenze di transito e di esportazione verso la Comunità per i prodotti chimici utilizzabili per la fabbricazione di armi chimiche

La Gazzetta ufficiale belga del 16 e 17 ottobre 1990 ha pubblicato tre decreti reali in data 18 settembre 1990 che introducono licenze di transito e di esportazione verso il Belgio per altri sette prodotti chimici «utilizzabili per la fabbricazione di armi chimiche».

Nell'intento di ostacolare al massimo la partecipazione di società operanti nella Comunità alla fabbricazione di armi chimiche in paesi terzi, che — come il conflitto Iran-Iraq ha dimostrato — suscitano orrore sia che vengano impiegate contro popolazioni civili (i Curdi dell'Iraq) sia che vengano impiegate contro le forze armate nemiche, può la Commissione mettere a raffronto i provvedimenti restrittivi adottati dai governi dei nostri Stati membri e espri-

mere un giudizio a) globale e b) specifico per ciascuno degli Stati membri in merito all'efficacia delle disposizioni applicate o in via di applicazione?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(19 marzo 1991)

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul regolamento (CEE) n. 428/89 del Consiglio, che stabilisce un regime comune per l'esportazione di taluni prodotti chimici utilizzabili per la fabbricazione di armi chimiche ⁽¹⁾.

Nel maggio 1990 la Commissione ha trasmesso una proposta al fine di introdurre nel regolamento (CEE) n. 428/89 varie norme amministrative che consentano alla Commissione di disporre di un quadro più completo delle licenze di esportazione di tali prodotti concesse dalle competenti autorità degli Stati membri. La proposta è attualmente all'esame del Consiglio. La sua adozione consentirà alla Commissione di risolvere definitivamente le questioni poste dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. L 50 del 22. 2. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2623/90

dell'on. Christine Oddy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1990)

(91/C 199/10)

Oggetto: Trasporti per gli alunni delle scuole

Quali servizi esistono nei vari Stati membri per il trasporto degli allievi da casa a scuola e viceversa?

I genitori degli alunni contribuiscono alle spese oppure tale servizio è gratuito?

In che modo intende la Commissione coordinare le politiche dei trasporti relative a tali utenti, tenuto conto che politiche diverse potrebbero costituire un ostacolo indetto alla libera circolazione dei lavoratori?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1990)

La Commissione non può fornire le informazioni richieste dall'onorevole parlamentare.

Attualmente essa non dispone di alcun progetto relativo ad una tale politica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2735/90

dell'on. Pol Marck (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1990)

(91/C 199/11)

Oggetto: Accordo con la Thailandia

Può dire la Commissione

1. quali modifiche sono state apportate al nuovo accordo con la Thailandia rispetto al precedente e
2. quali sono le conclusioni e gli accertamenti in merito ai piani di riconversione finanziati dalla CE? (Sarebbe eventualmente gradita una relazione).

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(23 aprile 1991)

A seguito della decisione del Consiglio del 22 ottobre 1990, il 15 novembre 1990 l'accordo tra la Comunità economica europea e la Thailandia sulla manioca è stato rinnovato per un periodo di quattro anni (1991-1995). Le principali modifiche rispetto all'accordo precedente sono le seguenti:

- Il massimale annuo delle esportazioni consentite verso la Comunità è stato aumentato di 250 000 t, portandolo da 5,5 a 5,75 milioni di t. L'ammontare complessivo delle esportazioni verso la Comunità nel corso del quadriennio non dovrà superare i 21 milioni di t.
- Nel rispetto del massimale annuo sopra indicato, la possibilità di ulteriori esportazioni nell'ultimo semestre di ogni quadriennio, e cioè negli ultimi sei mesi del 1994, e nel corso dell'ultimo anno di ogni quadriennio successivo, è stata aumentata di 150 000 t, portandola da 500 000 a 650 000 t. Detto quantitativo andrà imputato al massimale delle esportazioni fissato per il quadriennio immediatamente successivo.
- L'aiuto non rimborsabile concesso alla Thailandia in concomitanza con l'accordo sulla tapioca non ha dato i risultati sperati in termini di diversificazione della produzione, ma ha contribuito allo sviluppo rurale delle principali regioni produttrici nel nord-est della Thailandia. Dato che la manioca è molto adatta alle condizioni agricole del nord-est e che il suo prezzo risente favorevolmente del livello dei prezzi europei dei cereali, la produzione ha registrato un costante aumento da quando è stato stipulato il primo accordo. Gli aiuti comunitari hanno comunque contribuito a migliorare il reddito e il tenore di vita nella regione nordorientale della Thailandia, anche attraverso programmi o progetti di credito agricolo volti ad aumentare la produttività agricola (irrigazione, bonifica).
- Gli aiuti comunitari hanno inoltre permesso di stabilire i pacchetti di tecnologie adeguati per sviluppare e valorizzare specifici prodotti alternativi, quali la

gomma, la seta, i semi oleosi e gli ortofrutticoli. La promozione di tali prodotti tramite progetti finanziati dalla CEE rappresenta un utile contributo per lo sviluppo generale del nord-est.

Dato il livello di sviluppo economico relativamente elevato raggiunto dalla Tailandia e la crescita che tale paese ha registrato negli ultimi anni, il futuro programma CEE di aiuti allo sviluppo rurale verrà ridotto secondo la politica stabilita.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2764/90

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 dicembre 1990)
(91/C 199/12)

Oggetto: Armonizzazione della fiscalità nel settore dei trasporti

Dal momento che la Corte di giustizia ha chiesto alla Repubblica federale di Germania di sospendere l'introduzione sul suo territorio di un pedaggio stradale per gli autoveicoli pesanti, quale accordo prospetta la Commissione perché sia armonizzata la fiscalità dei trasporti stradali di merci nella Comunità?

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(21 marzo 1991)

Al fine di accelerare il processo di armonizzazione fiscale nel settore dei trasporti su strada la Commissione ha adottato, il 22 novembre 1990, una modifica ⁽¹⁾ della proposta del gennaio 1988 sull'imposizione dei costi di infrastruttura stradale a talune categorie di automezzi pesanti. Tale modifica introduce aliquote armonizzate minime di imposizione sugli autoveicoli a decorrere dal 1° gennaio 1992. Le tasse di circolazione minime armonizzate aumenteranno progressivamente ogni anno fino a coprire i costi di infrastruttura stradale totali entro il 31 dicembre 1999. Anche l'imposta sul gasolio per autotrazione e i pedaggi autostradali contribuiranno alla copertura di tali costi di infrastruttura.

⁽¹⁾ Doc. COM(90) 540 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2815/90

dell'on. Hiltrud Breyer (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(13 dicembre 1990)
(91/C 199/13)

Oggetto: Treni ad alta velocità — Saar (Repubblica federale di Germania) — Compatibilità ambientale

Dispone la Commissione di risultati di inchieste effettuate su progetti relativi ai treni ad alta velocità attraverso la

Saar (Repubblica federale di Germania) per quanto concerne la compatibilità ambientale?

In caso affermativo, quali?

In caso negativo, in che modo sarà garantita la compatibilità ambientale ovvero sono già stati avviati o programmati studi e di che tipo?

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(19 marzo 1991)

La Commissione non dispone ancora dei risultati degli esami concernenti i problemi di carattere ambientale determinati dai progetti di treni ad alta velocità attraverso la Saar.

Nel corso della sessione del Consiglio «Trasporti» dei giorni 17 e 18 dicembre 1990, la Commissione è stata invitata a non limitarsi a studi ambientali, ma ad intraprendere altresì studi comparativi con riguardo ad altri mezzi di trasporto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2853/90

dell'on. François Musso (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 dicembre 1990)
(91/C 199/14)

Oggetto: Trasporti aerei — Libera concorrenza

La Commissione può indicare a quali condizioni talune linee aeree interne francesi attualmente gestite da Air France saranno aperte alla concorrenza? In tale contesto la Commissione può precisare se le linee interne che effettuano il collegamento tra la regione Corsica e il continente francese saranno parzialmente o totalmente aperte alla concorrenza?

In caso affermativo, quale sarà il collegamento interessato e in che proporzione?

Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione
(13 febbraio 1991)

A seguito del raggruppamento fra Air France, Air Inter e UTA è stato concluso con la Commissione un accordo secondo il quale alcune linee interne francesi e internazionali sono state aperte alla concorrenza.

Più precisamente Air France si è impegnata a cessare entro il 1° marzo 1991 la gestione della linea Orly-Nizza, e otto linee interne francesi sono state aperte alla multidesignazione secondo il calendario seguente: le linee fra Parigi e

Nizza/Strasburgo/Bastia/Ajaccio potranno essere gestite in questa forma dal 1° marzo 1991; le linee fra Parigi e Marsiglia/Tolosa/Bordeaux/Montpellier a partire dal 1° marzo 1992. Inoltre le compagnie del gruppo Air France congeleranno per quattro anni le loro capacità sulle linee in partenza da Nizza e Marsiglia verso Bastia e Ajaccio, a meno che una domanda supplementare di traffico possa essere soddisfatta da uno o più vettori francesi esterni al gruppo. Affinché questa nuova concorrenza possa utilemente esercitarsi, sono stati altresì presi impegni in materia di orari negli aeroporti, che garantiscono alle compagnie francesi esterne al gruppo Air France un minimo di possibilità di sfruttamento. Infine le autorità francesi si sono impegnate a non imporre alcuna restrizione alle compagnie che desiderano utilizzare le nuove possibilità di concorrenza offerte dall'accordo.

Più in generale il 4 luglio 1990 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2343/90 sull'accesso dei vettori aerei ai collegamenti dei servizi aerei regolari intracomunitari⁽¹⁾. Questo regolamento sottolinea l'interesse di adottare entro il 30 giugno 1992 misure in materia di cabotaggio. Quando tali misure saranno state adottate le compagnie di altri paesi membri potranno sfruttare linee aeree interne francesi.

Inoltre il medesimo regolamento prevede la necessità di mettere in opera, entro e non oltre il 1° luglio 1992, taluni principi che disciplinano le relazioni fra gli Stati di registrazione e i vettori aerei titolari di una licenza sul loro territorio, sulla base di specifiche e di criteri comuni. Quando tali disposizioni saranno state adottate lo Stato francese dovrà, allo stesso titolo degli altri Stati membri, procedere alla designazione dei suoi vettori in funzione di criteri obiettivi e, pertanto, autorizzare la designazione di compagnie francesi oltre a Air Inter e Air France su linee interne e internazionali.

⁽¹⁾ GU n. L 217 dell'11. 8. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2964/90

dell'on. Jannis Sakellariou (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1990)

(91/C 199/15)

Oggetto: Pericolo per la sopravvivenza degli indiani Yanomami e distruzione della foresta tropicale da parte dei cercatori d'oro

1. Dispone la Commissione di dati in merito alla distruzione della foresta brasiliana che ne specifichino le cause (incendi/progetti su vasta scala/sfruttamento indiscriminato del legno/distruzione connessa alla ricerca dell'oro)?

2. Come valuta la Commissione la situazione di fatto e di diritto degli indiani Yanomami in Brasile?

3. Come valuta le decisioni del Consiglio del 25 e 26 giugno 1990 volte a porre fine alla minaccia nei confronti degli indiani e alla distruzione della foresta tropicale?

4. Ritiene che la concessione di stanziamenti e di aiuti allo sviluppo al Brasile, subordinata alla soluzione del problema degli Yanomami, rappresenti una misura adeguata a salvare tale popolo primitivo?

5. È disposta ad appoggiare un'iniziativa nelle scuole e nelle università brasiliane a favore degli indiani Yanomami desiderosi di studiare?

6. In che modo ritiene di poter aiutare gli indiani Yanomami esercitando la sua influenza in seno all'ONU, alla Banca mondiale e ad altre organizzazioni sovranazionali?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(25 aprile 1991)

1. I dati in merito all'entità della distruzione della foresta brasiliana sono incerti e variano a seconda delle fonti d'informazione. Si sta tuttavia cercando, particolarmente in Brasile, di migliorare l'attendibilità di questi dati. È solo possibile fornire ordini di grandezza che devono essere trattati con le dovute precauzioni. Si può ritenere che il 10 % circa della superficie forestale dell'Amazzonia brasiliana sia stato disboscato e che, inoltre, il 25 % circa della foresta primitiva sia stato alterato o degradato.

La distruzione delle foreste mediante taglio, incendi, inondazioni... è il risultato di fattori congiunti (agricoltura, allevamento del bestiame, infrastrutture, attività mineraria, produzione di legname...) incoraggiati da politiche specifiche (incentivi fiscali e di credito...) e aggravati da problemi di carattere demografico e sociale. Una seria minaccia per le foreste è costituita dall'uso sempre crescente di carbone di legna per scopi industriali. Altro motivo di preoccupazione per l'ambiente è rappresentato dall'impiego del mercurio nelle miniere d'oro.

2. Le attuali autorità brasiliane sono più attente alla sorte delle comunità indigene ed in particolare degli indiani Yanomami. Tuttavia le misure che li concernono, segnatamente a difesa dall'affluire dei cercatori d'oro, continuano ad essere di difficile applicazione.

3. La Commissione, di concerto con le autorità brasiliane e la Banca mondiale, sta approntando il programma pilota di preservazione dell'Amazzonia.

Si tratta di conciliare in Amazzonia l'ambiente con lo sviluppo mentre fino ad ora il tipo di sviluppo realizzato

in questa regione non ha assolutamente rispettato l'ambiente.

4. Secondo alcune informazioni le autorità brasiliane starebbero prospettando nuovi orientamenti nella politica nei confronti delle comunità indigene.

5 e 6. L'istruzione costituirebbe probabilmente un mezzo adeguato tra quelli che si possono concepire per sanare la situazione. Le autorità brasiliane ne sono consapevoli e agiscono in tal senso.

La Commissione è pronta a partecipare, nel quadro di un piano globale, alla ricerca di soluzioni e ad esercitare la propria influenza presso le organizzazioni con le quali ha un rapporto di collaborazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3006/90

dell'on. Herman Verbeek (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 gennaio 1991)
(91/C 199/16)

Oggetto: Armonizzazione nel campo degli antiparassitari

Il presidente dell'unione olandese delle amministrazioni delle acque ha recentemente espresso il timore che, in conseguenza dell'armonizzazione a livello comunitario nel campo degli antiparassitari, i fitofarmaci che sono attualmente vietati nei Paesi Bassi vi potranno essere nuovamente utilizzati. Ne deriverà un ulteriore inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

1. Può la Commissione comunicare in che modo il piano pluriennale olandese sui fitofarmaci si rapporti al piano di armonizzazione della Comunità?
2. Ritiene la Commissione che sia giustificato il timore che il piano pluriennale sui fitofarmaci venga compromesso dall'armonizzazione comunitaria? In caso affermativo o negativo, come mai?

Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(23 aprile 1991)

1. Secondo le informazioni della Commissione il piano pluriennale olandese di protezione dei vegetali prevede una sensibile riduzione dell'impiego di fitofarmaci e dell'immissione nell'ambiente di residui di questi prodotti. Per raggiungere tali obiettivi è prevista l'attuazione di una serie di provvedimenti (misure regolamentari e di controllo, informazioni, istruzione, ricerca e incentivi).

Per alcune delle misure previste esiste o è allo studio una normativa comunitaria. In tali settori l'elaborazione con-

creta delle misure dovrà tener conto degli obblighi derivanti dalla regolamentazione comunitaria.

2. La Commissione non ritiene che gli obiettivi del piano olandese siano «compromessi» dalla politica comunitaria in materia di armonizzazione nel settore dei fitofarmaci. Come il piano olandese, la politica comunitaria concernente l'autorizzazione e il divieto di antiparassitari nonché la loro immissione nell'ambiente prevede un livello elevatissimo di protezione della salute e dell'ambiente. Inoltre anche la politica comunitaria prevede alcuni incentivi intesi a limitare l'impiego di fitofarmaci.

D'altro canto la realizzazione degli obiettivi del piano olandese dipende ampiamente dall'attuazione di altre misure (controllo, informazione, istruzione, ricerca) che non sono ancora completamente armonizzate sul piano comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3038/90

dell'on. Elio Di Rupo (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(28 gennaio 1991)
(91/C 199/17)

Oggetto: Gestione dei rifiuti industriali e domestici contenenti clorofluorocarburi o aloni

Varie disposizioni comunitarie (regolamento (CEE) n. 3328/88 ⁽¹⁾, risoluzione del Consiglio del 14 ottobre 1988 ⁽²⁾, decisione 89/419/CEE ⁽³⁾) mirano a limitare la produzione, l'impiego o l'importazione di clorofluorocarburi e di aloni nel territorio dei Dodici.

Si pone tuttavia il problema della gestione e del riciclaggio dei rifiuti industriali e domestici (elaboratori elettronici, frigoriferi) contenenti quantitativi più o meno consistenti delle suddette sostanze.

Può la Commissione far sapere quali misure intende adottare al riguardo, data l'incidenza relativamente elevata di questo particolare tipo di rifiuti?

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 285 del 9. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 192 del 7. 7. 1989, pag. 37.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(21 marzo 1991)

La Commissione è consapevole dei particolari problemi di gestione posti dai rifiuti che contengono sostanze che riducono l'ozono. A parte il calendario di cessazione più severo e generale approvato dai ministri in occasione della

revisioni del regolamento (CEE) n. 3322/88, i clorofluorocarburi (CFCs) e gli aloni rientrano nel campo di applicazione della direttiva sui rifiuti (75/442/CEE) ⁽¹⁾ e sono pertanto soggetti ai vincoli esistenti per i rifiuti pericolosi.

La Commissione condivide l'opinione secondo cui le sostanze che riducono l'ozono debbano essere recuperate dai prodotti di fabbricazione per evitarne la fuoriuscita nell'atmosfera. In alcuni Stati membri sono già operativi dei sistemi pilota per lo smantellamento di elettrodomestici ed il recupero dei CFCs in essi contenuti.

I CFCs così recuperati possono essere reimpiegati o eliminati. È in corso uno studio per accertare il potenziale di riciclo nella Comunità delle sostanze che riducono l'ozono e per appurare come la Commissione potrebbe incoraggiare queste attività. La Commissione esaminerà l'opportunità di presentare, al momento debito, proposte sul riciclo.

Malgrado i CFCs e gli aloni possano essere eliminati mediante incenerimento ad alte temperature, le parti del protocollo di Montreal non hanno ancora approvato una tecnologia di eliminazione. Il problema è allo studio del comitato tecnico ad hoc sulle tecnologie di distruzione del programma ambiente delle Nazioni Unite. La Commissione ha consultato l'industria in merito alla nomina di rappresentanti adatti per garantire una presenza europea presso tale comitato.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza negli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 t ⁽¹⁾ intende includere nella sfera d'applicazione della proposta iniziale ⁽²⁾ i bambini e i relativi sistemi di ritenuta.

L'iter della proposta originaria della Commissione, attualmente al Consiglio, è bloccato da diversi Stati membri che contestano la competenza della Comunità in materia di sicurezza stradale.

La proposta stabilisce che il bambino che occupa il sedile anteriore riservato al passeggero deve usare un sistema di ritenuta commisurato alla sua età e al suo peso. I bambini di età inferiore ai dodici anni che occupano i sedili posteriori disposti nel senso di marcia devono usare un sistema di ritenuta, se disponibile. La cintura di sicurezza «adulti» è considerata adatta per bambini di più di 4 anni. Per i bambini di età inferiore si richiede un sistema complementare o indipendente adeguato all'età e al peso del bambino.

La proposta non vieta ai bambini non trattenuti da cinture di sicurezza di viaggiare occupando i sedili posteriori, qualora l'autoveicolo non sia dotato di sistemi di ritenuta adeguati (ad esempio, se vi sono più bambini che sistemi di ritenuta). L'applicazione e il controllo di queste disposizioni, ove fossero adottate, sarà di competenza degli Stati membri.

⁽¹⁾ Doc. COM(90) 524.

⁽²⁾ GU n. C 298 del 23. 11. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3060/90

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1991)

(91/C 199/18)

Oggetto: Cinture di sicurezza obbligatorie per i bambini che occupano i sedili posteriori delle autovetture

Su iniziativa del commissario per i trasporti, sig. Van Miert, dello scorso 15 novembre, la Commissione sta elaborando delle proposte per rendere obbligatorio l'uso della cintura di sicurezza per i bambini al di sotto dei dodici anni di età che occupano il sedile posteriore di un veicolo. Può la Commissione far sapere in che modo propone di introdurre tale misura e assicurarne un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri?

**Risposta data dal sig. van Miert
in nome della Commissione**

(25 aprile 1991)

La proposta della Commissione volta a modificare la proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1/91

dell'on. Kenneth Collins (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° febbraio 1991)

(91/C 199/19)

Oggetto: Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Vi è stata una corrispondenza tra la Commissione e il governo del Regno Unito per quanto concerne l'omissione da parte di tale paese di dare piena attuazione alla direttiva CE del 1985 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e vuole la Commissione dichiarare se intenda o meno adire ufficialmente le vie legali?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(24 maggio 1991)

La Commissione è del parere che certe disposizioni della direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, non sono state applicate correttamente dal Regno Unito, nella prima parte del «Consumer Protection Act» (legge sulla protezione del consumatore) del 1987.

Con lettera datata 26 aprile 1989 la Commissione ha richiamato su tale fatto l'attenzione del governo del Regno Unito, il quale ha risposto con lettera datata 19 luglio 1989. Tale lettera non soddisfaceva però ai requisiti legali.

La Commissione ha quindi indirizzato un parere motivato al Regno Unito in conformità all'articolo 169 del trattato CEE. Il governo del Regno Unito ha risposto con lettera datata 4 ottobre 1990.

Spetta alla Commissione decidere se avviare o meno altre procedure formali. Al proposito non è stata ancora presa nessuna decisione. Qualora la Commissione decida di avviare altre procedure formali, tale decisione verrebbe resa pubblica secondo l'iter normale a tempo debito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 33/91
dell'on. Antoni Gutiérrez Díaz (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° febbraio 1991)
(91/C 199/20)

Oggetto: Comitati di sorveglianza istituiti nel quadro dei programmi operativi dei fondi strutturali

Taluni progetti inseriti nei programmi operativi del quadro comunitario di sostegno per l'Estremadura, regione dell'obiettivo n. 1, hanno sollevato fondate critiche per i loro effetti negativi sull'ambiente e per la mancata richiesta da parte delle amministrazioni competenti dei relativi studi di impatto ambientale, che hanno interessato paradossalmente proprio i progetti riguardanti azioni aventi per scopo specifico la «tutela dell'ambiente e conservazione delle risorse naturali» e il «miglioramento delle condizioni di produzione agraria».

La Commissione può garantire che gli studi di impatto ambientale sono stati eseguiti in modo adeguato per questi progetti?

Dato che la fase operativa è già avviata, la Commissione può dire se sono stati costituiti i comitati di sorveglianza previsti all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento di coordinamento?

La Commissione non ritiene che, vista l'importanza a livello europeo del patrimonio ecologico dell'Estremadura, questi comitati debbano avvalersi in qualche modo della partecipazione di associazioni civiche e di difesa ambientale?

Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione
(5 aprile 1991)

Le azioni aventi scopo specifico del QCS menzionate dall'onorevole parlamentare, vale a dire la «tutela dell'am-

biente e conservazione delle risorse naturali» (4.2 del QCS) e il «miglioramento delle condizioni di produzione agraria» (4.1 del QCS), concernono, a diversi livelli, due fondi strutturali: il FEOG-orientamento per ambedue le azioni e il FESR esclusivamente per il 4.1.

La Commissione ha ricordato alle autorità nazionali responsabili dei programmi l'obbligo di effettuare studi di impatto ambientale dei progetti quando l'esecuzione, totale o parziale, di questi ultimi deve avvenire nelle zone dichiarate sensibili, e conformemente alla normativa comunitaria.

Nell'ambito dei programmi menzionati dall'onorevole parlamentare, la Junta dell'Estremadura, tramite le autorità nazionali, ha fornito le informazioni richieste nelle decisioni della Commissione che approvano la concessione di un contributo del FEOG-orientamento ai programmi di cui sopra.

In quanto al FESR, un solo progetto operativo è stato approvato sinora per l'Estremadura e i relativi contributi finanziari in applicazione dell'azione specifica 4.1 sono destinati esclusivamente a strade rurali. La Commissione ha approvato questo programma il 14 dicembre 1990.

Nel dicembre 1990 si è costituito il comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno per la Spagna (obiettivo n. 1).

I comitati di sorveglianza dei programmi sono creati nell'ambito della compartecipazione, in virtù di un accordo fra lo Stato spagnolo e la Commissione, nei tre mesi successivi alla decisione d'approvazione del progetto. La composizione e il funzionamento dei comitati sono stabiliti dalla Commissione in base alle proposte dello Stato membro.

Dato che lo Stato membro in questione non ha finora inviato le suddette proposte, i comitati di sorveglianza dei programmi operativi non sono ancora costituiti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 159/91
dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 febbraio 1991)
(91/C 199/21)

Oggetto: Programma azione-ambiente in favore dell'Atlantico

La Commissione europea ha appena approvato e trasmetterà al Consiglio una proposta di regolamento relativo alla protezione dell'ambiente delle zone a rischio del Mare del Nord e del Baltico (programma NORSPA).

Tale programma completa il programma d'azione MED-SPA relativo a un'azione comunitaria per la protezione

dell'ambiente nella «regione mediterranea» sulla quale il Consiglio «Ambiente» del 20 e 21 dicembre 1990 è pervenuto ad un accordo.

L'Europa non deve dimenticare l'Atlantico. La «frontiera atlantica» dell'Europa, al pari delle altre coste, si trova a confronto con gravi problemi di sviluppo. Per l'Atlantico l'ambiente esige al tempo stesso notevoli sforzi di protezione, ma anche di sviluppo. In effetti, l'ambiente è uno dei motori in grado oggi di accelerare «la dinamica atlantica».

In un momento in cui il centro di gravità dell'Europa si sposta verso l'Est, la Comunità europea deve preoccuparsi maggiormente della sua «costa occidentale».

I deputati del Parlamento europeo membri del «Gruppo Atlantico» chiedono alla Commissione di accelerare la definizione del programma di «azione-ambiente» in favore dell'Atlantico per il quale sono stati presi degli impegni in occasione della discussione parlamentare relativa all'ENVIREG.

Secondo quali modalità, quale calendario e con quali mezzi verrà attuato tale programma che riguarda il litorale atlantico da Glasgow a Siviglia?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(7 marzo 1991)

La Commissione ha trasmesso al Consiglio il 31 gennaio 1991 la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente la creazione di uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE).

Tale strumento finanziario ha la finalità di contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica comunitaria sull'ambiente tramite il finanziamento di azioni ambientali prioritarie in tutto il territorio degli Stati membri.

Una volta adottato, LIFE sarà lo strumento tramite il quale la Commissione tratterà, tra l'altro, i problemi ambientali citati dall'onorevole.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 163/91

dell'on. Felice Contu (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 febbraio 1991)

(91/C 199/22)

Oggetto: Agenzia europea dell'ambiente

Il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio ⁽¹⁾ del 7 maggio 1990 ha istituito l'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede dell'Agenzia: solo allora sarà possibile attivare le procedure che rendono operativo questo nuovo ente di coordinamento e di indirizzo tecnico, indispensabile per mettere gli organismi comunitari in grado di raggiungere gli scopi di protezione e di miglioramento dell'ambiente stabiliti nel trattato istitutivo.

A questo riguardo si segnala per tempestività di iniziativa e disponibilità delle condizioni logistiche, tecniche e scientifiche la candidatura della regione Sardegna, che ha ricevuto l'adesione dei senati accademici delle università di Cagliari e Sassari.

Può la Commissione comunicare lo stato delle determinazioni riguardo i tempi delle proprie decisioni e i criteri che porteranno a scegliere la sede dell'Agenzia?

Non ritiene la Commissione necessario l'invio di una propria delegazione tecnico-politica per esaminare in loco le proposte presentate dalla regione Sardegna e dalla comunità scientifica isolana?

⁽¹⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(21 marzo 1991)

Il regolamento relativo all'Agenzia europea dell'ambiente fissa, quale data per la sua entrata in vigore, il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede dell'Agenzia.

Undici Stati membri hanno presentato gli atti di candidatura per undici città europee. Queste domande attendono ora di essere esaminati dal Consiglio per una decisione.

Il governo italiano, dal canto suo, ha proposto Milano.

La Commissione ritiene indispensabile che tale decisione sia presa il più presto possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 165/91

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 febbraio 1991)

(91/C 199/23)

Oggetto: Recupero e riciclaggio della carta

Di fronte alla distruzione delle foreste nella Comunità e nel resto del mondo, che la fabbricazione della pasta di carta rende necessaria, e dato l'evidente bisogno di continuare a far uso di carta in grandi quantitativi, non ritiene la Commissione che sarebbe possibile stimolare il recu-

pero della carta mediante riciclaggio? Non ritiene inoltre che tale metodo, invece di esser lasciato ai governi o alle autorità regionali e locali, andrebbe disciplinato ed incentivato a livello europeo onde consentire il reciproco beneficio delle esperienze acquisite, come già avviene con soddisfazione per il recupero del vetro?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(19 marzo 1991)

La Commissione è sensibile ai problemi che l'onorevole parlamentare ha sottolineato in relazione alla fabbricazione della carta e al recupero di essa in vista di un riciclaggio.

Essa ha avviato un nuovo approccio per la prevenzione e la valorizzazione di alcuni tipi di rifiuti. Tale approccio porterà ad alcune proposte comunitarie sulla gestione di tali rifiuti e certamente tratterà della carta, tramite i suoi impieghi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 170/91

**dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee**

(20 febbraio 1991)

(91/C 199/24)

Oggetto: Ora legale

La Francia si chiede se sia opportuna in futuro un'eventuale soppressione dell'ora legale. Qual'è la posizione della Commissione circa tale ipotesi?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(25 aprile 1991)

Le disposizioni comunitarie relative all'ora legale mirano ad armonizzare il periodo di applicazione dell'ora legale nei vari Stati membri della Comunità.

La Commissione tiene a sottolineare che l'unità d'orario dell'Europa è un elemento assai importante per l'organizzazione della vita economica e sociale, in particolare per il buon funzionamento dei trasporti e delle comunicazioni internazionali.

La Commissione ritiene che, se uno o più Stati membri avessero intenzione di rivedere in futuro l'applicazione dell'ora legale, tale eventualità andrebbe discussa in am-

bito comunitario e il problema andrebbe eventualmente esaminato nel contesto della commissione economica per l'Europa dell'ONU.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 182/91

**degli on. Nereo Laroni, Luigi Vertemati,
Maria Magnani Noya e Franco Iacono (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(20 febbraio 1991)

(91/C 199/25)

Oggetto: Eccessive barriere commerciali imposte dal Giappone all'importazione di pelli conciate dalla CEE

Considerando che i recenti incontri tra i funzionari CEE e il Giappone volti a migliorare l'accesso di prodotti comunitari dell'industria conciaria sul mercato giapponese non hanno ottenuto risultati soddisfacenti;

considerando che le posizioni assunte dal Giappone prevedono per il prossimo quinquennio un aumento della quota importata pari al 17 % annuo, quota del tutto insufficiente data la base quantitativa irrisoria;

considerando che il Giappone ha proposto una riduzione della tariffa doganale dal 60 % al 40 % per i prossimi cinque anni e che non è previsto alcun impegno per abolire la tariffa imposta sulla quota dei prodotti importati;

considerando infine che tali condizioni imposte all'industria conciaria comunitaria penalizzano notevolmente il settore,

chiediamo:

può la Commissione intervenire adottando misure volte a tutelare il settore facendo ricorso ad adeguati provvedimenti?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(16 aprile 1991)

Come ricordato dagli onorevoli parlamentari la Commissione ha avuto diversi contatti con le autorità giapponesi per discutere il regime giapponese d'importazione per le pelli e le scarpe di cuoio. Suo intento era quello di ottenere la piena liberalizzazione del mercato giapponese per tali prodotti.

Le offerte del Giappone sono state tuttavia inferiori rispetto a quanto perseguito dalla Comunità. La Commissione pertanto non le ha potute accettare.

Il Giappone ha unilateralmente aumentato il contingente tariffario per l'anno finanziario 1991. Per i prossimi anni la Commissione continuerà ad adoperarsi per ottenere un

regime più favorevole. Nel frattempo, preferirebbe non prendere posizione sulla possibilità di adottare misure di difesa, che dovrebbero ovviamente essere conformi alle norme GATT.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 238/91

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 febbraio 1991)

(91/C 199/26)

Oggetto: Misure per la tutela dall'inquinamento industriale

Conformemente a quanto pubblica una valida rivista mensile di economia e politica, la Comunità europea ha constatato gravi violazioni da parte della Grecia nell'applicazione della legislazione europea sull'inquinamento industriale.

Nonostante il fatto che la Grecia debba conformarsi alla direttiva del Consiglio della CEE che fissa i valori massimi delle emissioni industriali di azoto, di biossido di zolfo e di piombo, essa non assolve gli obblighi che le derivano dal trattato CEE. Pertanto le misure per la lotta all'inquinamento industriale come nella regione in cui si trovano le unità alimentate a lignite della DEI (azienda elettrica pubblica) sono incomplete e hanno di solito una limitata validità locale.

Quali misure intende adottare la Commissione per garantire l'applicazione integrale delle direttive comunitarie in campo ambientale da parte degli Stati membri affinché nelle attuali condizioni socio-economiche si eviti la catastrofe ecologica che alla fine si ritorce contro l'uomo stesso?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(26 marzo 1991)

La Grecia ha già adottato le misure legislative per la trasposizione delle direttive comunitarie relative alla fissazione dei valori limite per SO₂ e particelle, NO₂ e Pb nell'atmosfera.

Tuttavia diversi reclami fatti pervenire alla Commissione come pure le informazioni di cui la Commissione dispone tendono a indicare un'applicazione insoddisfacente di queste misure.

La Commissione sta esaminando i diversi elementi della pratica per valutare se la legislazione comunitaria è ben applicata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 257/91

dell'on. Ben Visser (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 marzo 1991)

(91/C 199/27)

Oggetto: Sospetti di frode ad opera di proprietari di spintori nel quadro della normativa in materia di demolizioni applicabile alla navigazione interna

Secondo un articolo apparso sul *Nieuwsblad Transport* del 3 gennaio 1991 i proprietari di spintori sarebbero dediti a pratiche fraudolente consistenti nell'eludere il contributo di permuta dichiarando, all'atto dell'acquisto del battello, un numero di CV inferiore alla realtà.

L'operazione si svolgerebbe nel modo seguente: si manda in demolizione un vecchio spintore incassando un cospicuo premio. Successivamente si fa costruire un nuovo battello di potenza inferiore ai 300 kw senza dover corrispondere il relativo contributo.

In pratica i nuovi natanti sono assai probabilmente di potenza superiore ai 300 kw perchè — secondo quanto riferiscono gli esperti del settore — al di sotto dei 500—600 kw le loro prestazioni sono insufficienti.

1. È disposta la Commissione a svolgere le opportune indagini, a comunicarne i risultati e, in caso di frode accertata, a prendere provvedimenti?
2. Qual è il giudizio della Commissione sulla posizione espressa dal presidente dell'organizzazione di categoria per il Reno-IJssel (*Vereniging van Sleep — en Duwbooteigenaren Rijn en IJssel*) secondo cui tali imbarcazioni non avrebbero dovuto essere interessate dalle misure di restrizione, visto che il comparto non presentava praticamente eccedenze di capacità, mentre ora si registra persino una certa carenza?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(25 aprile 1991)

1. La Commissione ha esaminato il problema evocato dall'onorevole parlamentare con rappresentanti della professione e con gli Stati interessati. Questi ultimi si sono impegnati a prendere le disposizioni opportune, in particolare mediante un controllo più severo, per evitare che vengano compiute frodi in materia di potenza degli spintori al fine di sfuggire alla norma «vecchio per nuovo».

2. Integrando gli spintori nel sistema, instaurato ai sensi del regolamento (CEE) n. 1101/89 del 27 aprile 1989⁽¹⁾ relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, il Consiglio ha seguito il parere formulato in materia dalle organizzazioni rappresentative a livello europeo dei trasportatori fluviali. Esse hanno ritenuto infatti che gli spintori, considerati anche collegati

alle chiatte, contribuissero a creare delle sovraccapacità strutturali di stiva e pertanto dovessero essere sottoposti alla normativa comunitaria.

(¹) GU n. L 116 del 28. 4. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 258/91

dell'on. Ben Visser (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 marzo 1991)

(91/C 199/28)

Oggetto: Discriminazioni fra battelli olandesi e non olandesi in navigazione nel Dollart

Secondo un articolo apparso sulla rivista *Schuttevaer* del 12 gennaio 1991 l'Associazione europea dei battellieri (ESO) vorrebbe che tutto il traffico idroviario nel Dollart fra Delfzijl e Emden ricadesse nella legislazione olandese. Per effetto degli accordi stipulati nel 1960 fra Germania e Paesi Bassi, i natanti olandesi devono soddisfare ai requisiti prescritti dalla legge del proprio paese, mentre tutte le altre imbarcazioni che transitano sul Dollart ricadono in quella tedesca, con conseguente aggravio di costi. Il Dollart è inoltre diviso in due zone ed è impossibile per i battelli non olandesi raggiungere il nuovo porto sull'Ems senza ulteriori oneri, dovuti ad uno speciale attestato (*Seewassertrassenattest*) per la zona 1, ragion per cui preferiscono far scalo nel porto di Emden piuttosto che nel nuovo porto dell'Ems.

1. Qual è il parere della Commissione sulla differenza di trattamento fra battelli olandesi e non olandesi in navigazione sul Dollart?
2. Concorde la Commissione con la tesi dell'ESO secondo cui tale discriminazione, unita agli effetti della suddivisione in zona, ha reso meno competitivo il porto olandese dell'Ems?
3. Quali misure conta la Commissione di adottare per correggere eventuali situazioni anomali?

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione

(3 maggio 1991)

La Commissione esamina i problemi sollevati dall'onorevole parlamentare dal punto di vista sia tecnico che giuridico.

I risultati di questo esame gli saranno comunicati quanto prima.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 259/91

degli on. Brigitte Ernst de la Graete, Wilfried Telkämper, Maria Santos, Eugenio Melandri, Paul Staes, Marie-Christine Aulas e Eva-Maria Quistorp (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 marzo 1991)

(91/C 199/29)

Oggetto: Commercio internazionale di legno tropicale — Conflitto CE/Indonesia — GATT

La Comunità europea è una firmataria dell'International Tropical Timber Agreement (Accordo internazionale sul legno tropicale) che incoraggia in particolare lo sfruttamento e la trasformazione del legno tropicale nei paesi aderenti all'accordo che ne sono produttori, allo scopo di promuovere la loro industrializzazione e di aumentare le loro entrate di esportazione.

Tale accordo prevede quindi restrizioni all'esportazione di legname allo stato grezzo nel contesto di una gestione razionale, duratura e redditizia (socialmente ed economicamente) del patrimonio forestale.

In queste circostanze la Comunità protesta sempre più duramente nei confronti di paesi come l'Indonesia o la Malaysia sostenendo che questi ultimi agirebbero in modo contrario allo spirito del GATT e ostacolerebbero il libero scambio limitando le loro esportazioni di legno tropicale non trasformato.

Non c'è forse contraddizione tra l'adesione della Comunità all'accordo internazionale sul legno tropicale e il suo atteggiamento nei confronti di questi paesi?

Qualora, nel mese di dicembre, la Comunità proceda alla firma delle conclusioni dell'Uruguay Round, verrà forse rimessa in questione la sua adesione alle altre convenzioni internazionali di cui è firmataria?

La Comunità ha già fatto inserire, oppure lo può ancora fare, nelle conclusioni dell'Uruguay Round, delle clausole che consentano:

- restrizioni all'importazione o all'esportazione di prodotti sensibili sul piano ambientale e/o
- sovvenzioni nazionali per proteggere o ripristinare gli ecosistemi minacciati?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(5 giugno 1991)

Obiettivo dell'accordo internazionale sul legno tropicale (ITTA) è di creare un reale quadro di cooperazione tra paesi produttori e consumatori, nonché di stimolare l'espansione del commercio internazionale di legno tropicale. Se da un lato i paesi produttori sono incoraggiati a sviluppare l'industria locale di trasformazione del legno

tropicale, non è nello spirito dell'accordo di autorizzare l'introduzione unilaterale di restrizioni all'esportazione. Misure di questo tipo sarebbero infatti in contraddizione con l'obiettivo di favorire l'espansione di un duraturo commercio del legno tropicale. Tra gli accordi commerciali internazionali, l'ITTA è l'unico che prevede obiettivi ambientali specifici. L'accordo si prefigge di incoraggiare le politiche nazionali finalizzate ad assicurare l'utilizzazione e la conservazione durevoli delle foreste tropicali, garantendo l'equilibrio ecologico delle regioni interessate. La Comunità sostiene pienamente tali obiettivi ed è favorevole a iniziative globali che garantiscano la protezione delle foreste tropicali.

Non vi è contraddizione tra le posizioni assunte dalla Comunità nell'ambito dell'ITTA e del GATT. La Comunità non contesta il diritto dei paesi, riconosciuto dall'articolo XX(g) del GATT, di introdurre specifiche restrizioni per la conservazione delle risorse naturali esauribili, dal momento che le misure commerciali sono efficaci se accompagnate da restrizioni sulla produzione o il consumo nazionale. Le limitazioni delle esportazioni si rivelano raramente misure efficaci ai fini della conservazione del patrimonio interno. Inoltre tali restrizioni all'esportazione introducono una distorsione delle condizioni di competitività a danno delle industrie comunitarie del settore. La Comunità non ha avanzato riserve, nell'ambito della composizione delle controversie in sede GATT, sulle restrizioni indonesiane all'esportazione di legno tropicale; le consultazioni avutesi hanno riguardato un prodotto differente, la canna d'India, che non rientra nel contesto della conservazione delle foreste tropicali. Nell'ambito dei negoziati sui prodotti tropicali, la Commissione ha sottolineato che, dai paesi che occupano le prime posizioni nella graduatoria degli esportatori di materie prime, si attende un'adeguata riduzione delle misure di restrizione sulle esportazioni di tali prodotti, di entità corrispondente alle progressive riduzioni tariffarie nei paesi importatori.

La Comunità ritiene che le politiche in materia commerciale e ambientale debbano essere perseguite simultaneamente, ai fini di un corretto equilibrio tra l'esigenza di assicurare un alto livello di protezione ambientale e quella di ridurre al minimo le distorsioni o le restrizioni in materia di commercio internazionale. Nel contesto dei negoziati dell'Uruguay Round la Comunità si è impegnata affinché si tenesse conto dei criteri ecologici in una serie di settori specifici come, ad esempio, nell'ambito della rinegoziazione dell'accordo sulle barriere tecniche al commercio, di quello sulle sovvenzioni e in altri campi. La CEE ha altresì sostenuto la conclusione di un accordo sull'esportazione di prodotti vietati o soggetti a rigorose restrizioni nel mercato interno. Per quanto riguarda l'aspetto specifico delle sovvenzioni, benché le attuali norme GATT non vietino l'introduzione di sovvenzioni nazionali, tali misure possono essere messe in discussione in ambito GATT sulla base dei loro effetti di distorsione degli scambi commerciali. La Comunità ritiene che, se conformi ai criteri concordati a livello multilaterale, le sovvenzioni in campo ambientale non dovrebbero essere messe in discussione in sede GATT o dalle normative nazionali. Tuttavia, va sottolineato che taluni nostri partner — in particolare gli Stati Uniti — hanno assunto una

posizione differente in questa materia, tuttora oggetto di negoziati. Fino a che punto le restrizioni alle importazioni o alle esportazioni possano essere legittimamente impiegate a fini ecologici è materia di grande importanza, che merita un'attenta analisi. La Comunità è favorevole all'iniziativa di un'immediata convocazione del gruppo di lavoro GATT su «misure ambientali e commercio internazionale» in seno al quale sia attentamente esaminata l'ampia gamma di questioni inerenti all'interazione di politiche commerciali e ambientali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 297/91

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 marzo 1991)

(91/C 199/30)

Oggetto: Tariffe ferroviarie per percorsi transfrontalieri

Pare che spesso le tariffe ferroviarie per percorsi transfrontalieri siano più elevate di quelle in vigore per percorsi di uguale lunghezza in territorio nazionale.

Può la Commissione confermare o smentire tale informazione e, se del caso, spiegare le ragioni di una situazione del genere, che penalizzerebbe soprattutto i viaggiatori costretti al pendolarismo transfrontaliero?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(25 aprile 1991)

L'affermazione secondo cui le tariffe ferroviarie per percorsi transfrontalieri sono, spesso, più elevate di quelle in vigore per percorsi di uguale lunghezza in territorio nazionale è esatta. Tale situazione è conforme alla legislazione comunitaria. Una decisione del Consiglio ⁽¹⁾ del 25 luglio 1983 (83/418/CEE) dispone, fra l'altro, che le aziende ferroviarie hanno la facoltà di determinare tariffe con tariffari comuni comportanti l'offerta di un prezzo, dal punto di partenza al punto d'arrivo, indipendente da quello ottenuto sommando i prezzi delle tariffe nazionali. I motivi della succitata differenza di prezzo sono, da un lato, i costi sovente più elevati di un trasporto internazionale e, dall'altro, gli obblighi di servizio pubblico, nella fattispecie l'obbligo tariffario cui sono spesso soggetti i servizi nazionali di viaggiatori.

⁽¹⁾ GU n. L 237 del 26. 8. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 315/91

dell'on. José Valverde López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 marzo 1991)
(91/C 199/31)

Oggetto: Mancato rispetto da parte della Spagna del regolamento (CEE) sul regime di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola

Il regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio ⁽¹⁾, che istituisce un regime comune di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola, e che è stato successivamente modificato dal regolamento (CEE) n. 3808/89 ⁽²⁾, è entrato in vigore in Spagna con l'emanazione del Regio decreto n. 1178/89 (vedi Gazzetta ufficiale spagnola n. 235 del 30 settembre 1989). Tale decreto non corrisponde tuttavia né allo spirito né alla lettera del regolamento (CEE), e devono inoltre essere ancora recepite le modifiche introdotte con il regolamento (CEE) n. 3808/89. Tutto ciò sta recando gravi danni al settore agricolo, che necessita per di più di una profonda riconversione. Può la Commissione indicare se ha avviato procedure di infrazione per mancato rispetto della normativa comunitaria?

⁽¹⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1.

Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(10 aprile 1991)

La Commissione esamina le misure nazionali d'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola attraverso procedure che variano secondo il genere delle misure, la data di presentazione delle domande e la zona in cui si intende applicarle. La Commissione ritiene opportuno rammentare tali diverse procedure, per definire con precisione la situazione della Spagna a questo proposito.

1. Il regime comunitario di pensionamento anticipato, istituito dal regolamento (CEE) n. 1096/88, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89, riguarda i seguenti casi:

- a) misure nazionali di pensionamento anticipato, con cessazione della produzione, adottate dopo il 2 maggio 1988;
- b) misure nazionali di pensionamento anticipato, con ampliamento delle aziende vicine, adottate dal 2 maggio 1988 al 22 dicembre 1989, che possono beneficiare di cofinanziamento comunitario per le singole domande presentate durante detto periodo; al di là di quest'ultimo, le domande possono ottenere soltanto un finanziamento nazionale.

Conformemente all'articolo 2 di detto regolamento, gli Stati membri possono limitarne l'applicazione a talune misure ed a talune parti dei rispettivi territori; possono altresì differenziare, a seconda delle regioni, l'applicazione delle misure stesse.

In questo contesto il decreto spagnolo n. 1178/1989, del 29 settembre 1989, che riguarda le misure di cui alla lettera b) più sopra, ha formato oggetto della decisione C(90)955 ⁽¹⁾ della Commissione, la quale stabilisce che questo decreto è conforme alle condizioni ed agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 1096/88.

2. Le misure regionalizzate di pensionamento anticipato intese a ristrutturare l'agricoltura e favorire l'insediamento di giovani agricoltori sono applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 4256/88 ⁽²⁾ nelle zone contemplate dagli obiettivi n. 1 e 5 b), definiti nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽³⁾. A tale titolo, il 19 luglio 1990 la Commissione ha approvato un programma operativo concernente la cessazione dell'attività agricola, accompagnata da ristrutturazione, nelle regioni dell'obiettivo n. 1. Anche i programmi operativi in fase d'istruzione concernenti le regioni dell'obiettivo n. 5 b) prevedono l'applicazione di questa misura.
3. Le misure nazionali di pensionamento anticipato adottate o modificate dopo il 22 dicembre 1989 e che non riguardano né il pensionamento anticipato accompagnato da cessazione della produzione (vedi punto 1, lettera a) più sopra), né le misure regionalizzate (vedi punto 2) vanno esaminate alla luce degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

⁽¹⁾ GU n. C 141 del 9. 6. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 377/91

degli on. Victor Manuel Arbeloa Muru
e José Álvarez de Paz (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(7 marzo 1991)
(91/C 199/32)

Oggetto: Finanziamenti e cooperazione nell'Africa subsahariana

Nell'Africa subsahariana il reddito pro capite è calato dai 400 dollari del 1968 ai 340 dollari del 1988.

Tenendo presente questo dato, accanto ad altri dati macroeconomici, la Commissione pensa di aumentare i finanziamenti esterni privati e pubblici in questa regione?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(2 maggio 1991)

La Commissione è pienamente consapevole della diminuzione del reddito pro capite che ha interessato l'Africa subsahariana. In occasione dei successivi rinnovi della convenzione di Lomé la Comunità ha aumentato in maniera sostanziale gli aiuti a favore degli Stati ACP contraenti, in particolare africani, per contribuire a frenare tale fenomeno. La Commissione ricorda che, nell'ambito della quarta convenzione di Lomé, conclusa successivamente al periodo di riferimento indicato dagli onorevoli parlamentari, la Comunità ha messo a disposizione degli Stati ACP, per un primo periodo di cinque anni, un aiuto pubblico, erogato essenzialmente sotto forma di dono, per un importo di 12 miliardi di Ecu, il che equivale ad un incremento del 40% in termini nominali e del 20% in termini reali rispetto alla precedente convenzione. Si devono poi aggiungere numerosi aiuti concessi nell'ambito del bilancio comunitario, segnatamente sotto forma di consistenti aiuti alimentari.

Per quanto concerne gli aiuti di carattere privato, la Commissione non può stabilirne gli indirizzi, trattandosi di decisioni spettanti direttamente agli operatori economici interessati. Tuttavia essa è disposta ad adoperarsi, per quanto in suo potere, al fine di contribuire a promuovere, di concerto con gli Stati ACP contraenti, l'attuazione delle disposizioni della convenzione di Lomé relative allo sviluppo degli investimenti privati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 391/91

dell'on. Neil Blaney (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1991)

(91/C 199/33)

Oggetto: Installazione di un inceneritore di rifiuti tossici a Maydown

È la Commissione al corrente di un progetto che prevede la costruzione e l'entrata in servizio di un impianto per l'incenerimento di rifiuti tossici presso Maydown (Derry) in prossimità del confine con la contea di Donegal? È la Commissione intervenuta — e in che modo — per garantire un'adeguata analisi dell'impatto ambientale nei due Stati membri interessati?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(3 maggio 1991)

La Commissione non è stata informata del progetto citato dall'onorevole parlamentare. Ai sensi della direttiva 75/442/CEE ⁽¹⁾ relativa ai rifiuti, nonché della direttiva 78/319/CEE ⁽²⁾ relativa ai rifiuti tossici e nocivi, gli Stati membri sono tenuti a garantire che lo smaltimento dei rifiuti avvenga senza pregiudizio per l'ambiente e per la salute dell'uomo. La direttiva 85/337/CEE ⁽³⁾ concer-

nente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati statuisce inoltre l'obbligo di elaborare un'analisi dell'impatto ambientale di qualsiasi impianto adibito al trattamento di rifiuti pericolosi. Nel caso in cui un progetto possa avere implicazioni ambientali rilevanti per un altro Stato membro la direttiva prevede la consultazione dello Stato membro interessato. La Commissione non dispone di elementi che le permettano di stabilire se tale consultazione abbia avuto luogo o se sia stata prevista nel caso in questione.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 432/91

dell'on. Gerardo Fernández-Albor (PPE)

al Consiglio delle Comunità europee

(11 marzo 1991)

(91/C 199/34)

Oggetto: Formazione in campo dietetico per gli studenti comunitari

Le abitudini alimentari acquisite da numerosi bambini e giovani della Comunità hanno portato a una situazione tale che i nostri figli e nipoti hanno un indice di colesterolo sempre più elevato, a livelli che già oggi risultano allarmanti.

Di fronte a una simile situazione risulta indispensabile sviluppare, accanto alle altre materie scolastiche, un adeguato insegnamento di tipo dietetico, in modo che gli alunni imparino a distinguere tra gli alimenti più sani, da consumare, e gli alimenti di cui debbono ridurre il consumo per evitare elevati livelli di colesterolo, che comportano conseguenze negative sulla loro crescita e provocano la predisposizione, in età adulta, a gravi rischi per la salute.

Di conseguenza chiede se i membri del Consiglio ritengano opportuno introdurre, accanto alle altre materie scolastiche il cui insegnamento viene impartito agli studenti comunitari, una materia specifica destinata a diffondere a livello scolastico conoscenze sulle diete alimentari più convenienti allo sviluppo e stato di salute, presente e futuro delle giovani generazioni.

Risposta

(27 giugno 1991)

Il 23 novembre 1988 il Consiglio ed i ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio hanno adottato una risoluzione sull'educazione alla salute nelle scuole (GU n. C 3 del 5. 1. 1989).

Detta risoluzione sottolinea la necessità che questo tipo di educazione tenga conto della cattiva influenza di talune abitudini alimentari, nonché l'esigenza di incoraggiare un'alimentazione salutare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 447/91**dell'on. Dieter Rogalla (S)****al Consiglio delle Comunità europee***(19 marzo 1991)**(91/C 199/35)*

Oggetto: Cooperazione con il Comitato economico e sociale

1. In che modo valuta il Consiglio la cooperazione svoltasi finora con l'organo consultivo che è il Comitato economico e sociale (articolo 4, paragrafo 2 del trattato CEE)?

2. In quanti casi, espressi in percentuale o in cifre assolute, il Consiglio è stato in grado di seguire le idee espresse nei pareri del Comitato economico e sociale in occasione dell'elaborazione della legislazione comunitaria, ed eventualmente in che misura?

3. Può il Consiglio confermare che la suddivisione del Comitato economico e sociale in tre gruppi di rilevanza nella società, cioè datori di lavoro, lavoratori e altri, garantisce ai pareri del Comitato economico e sociale un carattere bilanciato e che pertanto anche in futuro nella compagine istituzionale comunitaria verrà dato spazio a questa linea di collegamento tra diversi cittadini e cittadini interessati, da un lato, e gli strumenti giuridici della Comunità, dall'altro?

Risposta*(27 giugno 1991)*

1. Il Consiglio valuta positivamente i lavori del Comitato economico e sociale e tiene sempre conto dei suoi pareri.

2. Non è materialmente possibile, per il Consiglio, quantificare con dati precisi in che misura si è conformato a detti pareri o vi si è ispirato.

Il Consiglio rammenta tuttavia che, fintantoché non ha deliberato, la Commissione può, dal canto suo, modificare la sua proposta ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato, segnatamente per tener conto dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

3. Il Consiglio ricorda che nel trattato non figurano disposizioni relative ai gruppi delle varie categorie economiche e sociali dei membri del Comitato. Il regolamento interno di quest'ultimo, adottato con l'approvazione del Consiglio ⁽¹⁾, prevede all'articolo 19 che:

«I membri del Comitato possono costituire volontariamente dei gruppi rappresentanti i datori di lavoro, i lavoratori e le altre categorie economiche e sociali».

Spetta dunque anzitutto al Comitato valutare le conseguenze di tale raggruppamento dei suoi membri.

⁽¹⁾ GU n. L 228 del 19. 8. 1974, modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio dell'8 settembre 1986, GU n. L 354 del 15. 12. 1986, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 451/91**dell'on. Elio Di Rupo (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(19 marzo 1991)**(91/C 199/36)*

Oggetto: Soppressione dell'IVA sul materiale didattico destinato ai non-vedenti

In seguito alla proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 47 del regolamento sulla soppressione delle disparità di cui sono vittime i non-vedenti a causa dei vari tassi IVA applicati alle macchine da scrivere in braille (doc. B2 — 1113/86), può la Commissione indicare se sono stati realizzati progressi concreti da parte dei vari Stati membri tenuto conto della soppressione dell'IVA sulle macchine da scrivere in braille e sul materiale didattico destinato ai non-vedenti?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione***(7 maggio 1991)*

La Commissione desidera rilevare che non ha presentato alcuna proposta in merito alla soppressione dell'IVA sul materiale didattico destinato ai non-vedenti.

Nell'ambito del suo programma di abolizione delle frontiere fiscali all'interno della Comunità, la Commissione ha presentato nel 1987 ⁽¹⁾ una proposta sul ravvicinamento delle aliquote IVA, secondo la quale a partire dal 1993 l'IVA dovrebbe essere articolata in due aliquote: una ridotta, applicabile a taluni beni e servizi di prima necessità, e una normale per tutti gli altri beni e servizi.

La questione dei beni cui applicare la futura aliquota ridotta dell'IVA è ancora in discussione in seno al Consiglio e non è possibile affermare se il materiale cui si riferisce l'onorevole parlamentare sarà classificato sotto questa aliquota.

⁽¹⁾ Doc. COM(87) 321.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 469/91**dell'on. Mary Banotti (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(19 marzo 1991)**(91/C 199/37)*

Oggetto: Aiuto al Sudan

Il 4 febbraio 1991 la Commissione ha fornito 640 000 Ecu all'organizzazione non governativa CONCERN per le

vittime della siccità e delle ostilità nel Sudan. Potrebbe la Commissione informarmi se intenda soccorrere ulteriormente tali vittime mediante aiuti umanitari, specialmente del momento che le somme già fornite sono ridotte se comparate agli aiuti all'Europa dell'Est?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(16 maggio 1991)**

Oltre a fornire un aiuto d'urgenza di 640 000 Ecu tramite l'organizzazione non governativa CONCERN, la Commissione ha preso delle iniziative concrete, nell'ambito degli aiuti internazionali, per assistere la popolazione sudanese colpita dalla carestia e dalla guerra. A partire dal dicembre 1990 la Commissione ha deciso una serie di azioni di aiuto alimentare, per un ammontare complessivo di 111 635 t di prodotti alimentari, che, insieme alle circa 32 216 t di aiuto alimentare concesse anteriormente e di cui si sta effettuando la consegna, portano il totale dell'aiuto alimentare CEE alle vittime dell'attuale carestia in Sudan a 143 850 t (pari ad oltre 50 milioni di Ecu). Tale aiuto viene distribuito essenzialmente tramite il PAM, programma alimentare mondiale, e alcuni organismi non governativi, che saranno responsabili dell'inoltro e distribuzione agli strati più indigenti della popolazione. Inoltre l'11 marzo 1991 la Commissione ha deciso un nuovo pacchetto di azioni di aiuti d'urgenza, per lo più di carattere non alimentare, per un ammontare complessivo di 5 milioni di Ecu, da realizzarsi tramite organizzazioni non governative e organismi delle Nazioni Unite.

La Commissione segue con attenzione la situazione in Sudan ed è disposta a prendere in esame, alla luce degli sviluppi, ulteriori aiuti umanitari.

In considerazione dell'accordo del 2 maggio 1991 relativo ad un ulteriore quantitativo di 400 000 t di aiuti alimentari a favore delle vittime della carestia in Africa, buona parte di questo aiuto alimentare sarà assegnata alle vittime della carestia in Sudan.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 479/91

**dell'on. Ursula Schleicher (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

*(19 marzo 1991)
(91/C 199/38)*

Oggetto: Armonizzazione dell'IVA

Negli Stati membri della Comunità europea esistono diverse aliquote IVA ridotte per vari prodotti e gruppi di prodotti.

1. È possibile fornire una tabella dei gruppi di prodotti con aliquote IVA ridotte a seconda dei diversi Stati membri?

2. In che modo intende tener conto la Commissione di questo problema nell'ambito del mercato comune?
3. In base a quali criteri la Commissione ha operato una selezione dei prodotti o gruppi di prodotti con aliquote IVA ridotte?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione
(27 maggio 1991)**

1. La Commissione trasmette separatamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento un documento che riassume le informazioni richieste.

2 e 3. Nella sua proposta del 1987 sul ravvicinamento delle aliquote IVA (COM(87)321) la Commissione ha previsto che a partire dal 1993 siano applicate in tutta la Comunità due aliquote IVA: una ridotta, per taluni beni e servizi di prima necessità, e una normale, per tutti gli altri beni e servizi. L'elenco delle categorie ad aliquota ridotta si basa sulle prassi seguite correntemente negli Stati membri. Il campo di applicazione della futura aliquota ridotta è attualmente all'esame del Consiglio e si spera in una decisione definitiva in materia entro l'anno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 480/91

**dell'on. Ursula Braun-Moser (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 marzo 1991)
(91/C 199/39)**

Oggetto: Inadeguata trasposizione, nell'ordinamento interno dei Paesi Bassi, della direttiva 89/440/CEE relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici

Come risulta dalla risposta della Commissione alla mia interrogazione H-848/90 ⁽¹⁾ sul mancato bando di appalti pubblici nei Paesi Bassi, la Commissione non è in grado, dal momento che i Paesi Bassi non hanno tuttora recepito nel loro ordinamento interno la direttiva in oggetto ⁽²⁾, di far decadere le regole imposte da «un'organizzazione professionale» nel settore delle costruzioni nonché altre restrizioni di mercato relative a progetti edilizi nel settore pubblico e privato, le quali alterano la concorrenza tra le diverse imprese del settore. Ciò è stato oggetto di critica da parte dell'on. Dankert nella sua interrogazione scritta n. 2787/86 ⁽³⁾.

1. Quando vorrà pertanto la Commissione avviare una procedura per violazione dei trattati contro il governo neerlandese?

2. In che modo e quando intende la Commissione presentare finalmente una proposta che modifichi la suddetta direttiva in modo da introdurre l'obbligo, del resto già esistente in taluni Stati membri, di procedere all'appalto pubblico, obbligo la cui mancanza non può essere sanata a posteriori neanche dalla presentazione della nuova direttiva sul controllo del settore.

(¹) *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-394 (ottobre 1990).

(²) GU n. L 210 del 21. 7. 1989, pag. 1.

(³) GU n. C 261 del 30. 9. 1987, pag. 37.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(8 maggio 1991)

1. Nella sua risposta all'interrogazione orale H-848/90 dell'onorevole parlamentare, la Commissione non ha stabilito alcun nesso tra il mancato recepimento della direttiva 89/440/CEE del 18 luglio 1989 recante modifica della direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, da un lato, e la prosecuzione della procedura prevista dall'articolo 85 del trattato, dall'altro, trattandosi di due questioni del tutto indipendenti.

Come la Commissione aveva già indicato nella risposta summenzionata, sono attualmente in corso due procedure — di cui la prima ai sensi dell'articolo 169 e la seconda ai sensi dell'articolo 85 — aventi per oggetto le restrizioni esistenti nei Paesi Bassi cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

La Commissione sottolinea inoltre che ha avviato nei confronti dei Paesi Bassi la procedura prevista dall'articolo 169 del trattato per la mancata comunicazione delle misure nazionali relative al recepimento della direttiva 89/440/CEE.

2. Pertanto la Commissione non ritiene necessario procedere ad una nuova modifica della direttiva.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 488/91

**dell'on. Arthur da Cunha Oliveira (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(19 marzo 1991)

(91/C 199/40)

Oggetto: Nuovo gioco di società «Euroexpert»

Sulla stampa portoghese è apparsa qualche tempo fa una notizia riguardante un nuovo gioco di società, l'Euroexpert, ideato sulla falsariga del «Trivial Pursuit», che riguarda ciascuno dei dodici paesi della Comunità europea e che, per quanto riguarda il Portogallo, contiene, a dir poco, una sfilza di fesserie:

1. La Commissione sa qualcosa di questo cosiddetto «Euroexpert»?
2. Il famigerato Euroexpert in questione ha ricevuto qualche sostegno o anche soltanto il beneplacito della Commissione?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(30 aprile 1991)

1. Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, il gioco di società «Euroexpert» è il risultato di un'iniziativa privata della società Cirkenses S.C. di Bruxelles ed è immesso sul mercato in numerosi Stati membri della Comunità.

2. La Commissione non è stata consultata in merito al valore o al contenuto del progetto né ha fornito alcun sostegno all'iniziativa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 518/91

dell'on. Henry Chabert (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 199/41)

Oggetto: Privatizzazioni di aziende della Germania orientale

Può la Commissione presentare un primo bilancio delle privatizzazioni incoraggiate dalla «Treuhandanstalt» (società fiduciaria tedesca) e precisare in termini percentuali, a seconda dei vari settori di attività, qual è stato l'intervento di aziende non tedesche in questo processo?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(7 maggio 1991)

La «Treuhandanstalt» è responsabile della privatizzazione del circa ottomila ex Kombinat e aziende di proprietà dello Stato. Alla data di riferimento del 1° marzo 1991 il comitato di gestione della «Treuhandanstalt» aveva approvato 315 operazioni di vendita di aziende da parte dell'ufficio principale, di cui 175 nella seconda metà del 1990 e 140 nei primi due mesi del 1991. Inoltre, 655 operazioni di vendita erano state effettuate dagli uffici regionali della «Treuhandanstalt». Va aggiunta infine la privatizzazione di circa 15 200 esercizi commerciali (ristoranti e negozi), la riprivatizzazione di circa 3 000 ditte e la vendita o la messa all'asta di circa 1 000 farmacie e piccoli alberghi.

Questi dati però si riferiscono soltanto a decisioni di vendita; l'effettivo passaggio di proprietà richiederà ancora vari mesi a causa di problemi amministrativi e giuridici.

Non è possibile perciò fornire per il momento un quadro completo delle partecipazioni straniere, specificando i vari settori di attività, anche perché è difficile ottenere dati statistici sulle vendite effettuate dalle filiali della «Treuhandanstalt».

Secondo la «Treuhandanstalt» 39 accordi di vendita, di cui 35 acquisizioni complete e quattro acquisti di partecipazioni, erano stati conclusi al 1° marzo 1991 tra l'ufficio principale e acquirenti stranieri. In quindici casi gli acquirenti proverrebbero da Stati membri della Comunità. Tuttavia è probabile che il numero di decisioni a favore di aziende non tedesche sia in realtà più alto, né si può escludere la possibilità che in qualche caso le società straniere non siano state identificate, soprattutto laddove le acquisizioni sono state effettuate tramite consociate tedesche.

zatura informatica, essi osservano il mercato, intervengono al momento propizio, mettono in concorrenza le banche e acquistano gli Ecu al miglior prezzo del momento utilizzando le valute nazionali eccedentarie.

Tali operazioni, tanto per le valute nazionali quanto per gli Ecu, non comportano nessuna commissione o spesa di altro tipo.

Per ciò che riguarda i beneficiari, le procedure variano da paese a paese e perfino da banca a banca. Nell'ambito del progetto di pagamento delle retribuzioni in Ecu, la Commissione sta attualmente negoziando con le proprie banche l'armonizzazione delle condizioni e lo sgravio degli oneri. Principalmente in Belgio e in Lussemburgo (l'azione verrà estesa progressivamente agli altri paesi) si è in generale ottenuto che le conversioni di Ecu in valuta nazionale siano realizzate al miglior tasso di cambio del momento senza spese di commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 532/91

dell'on. Detlev Samland (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 199/42)

Oggetto: Ecu come mezzo di pagamento legale

La Commissione effettua già molti pagamenti in Ecu e si pone come obiettivo quello di generalizzare tale pratica.

1. La Commissione dove reperisce gli Ecu?
2. A quanto ammontano le spese per il reperimento di Ecu relative agli esercizi finanziari 1989 e 1990, e a quanto vengono stimate quelle relative all'esercizio 1991?
3. Quale titolo di bilancio copre tali spese?
4. A quanto ammontano secondo la Commissione le spese che coloro che ricevono pagamenti in Ecu debbono sostenere per convertire gli importi in mezzi di pagamento legali?

Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione

(22 maggio 1991)

Poiché la ripartizione geografica delle entrate e quella delle spese comunitarie non coincide, la Commissione è regolarmente indotta ad effettuare trasferimenti di fondi da uno Stato all'altro. Tali operazioni sono effettuate ai tassi di cambio che il mercato offre nel momento in cui esse si realizzano.

Per quanto riguarda gli Ecu, gli operatori comunitari agiscono nello stesso modo. Dotati di un'appropriata attrez-

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 534/91

dell'on. Vincenzo Mattina (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 199/43)

Oggetto: Progetto di fusione Pirelli-Continental

In relazione al progetto di fusione Pirelli-Continental la Commissione non ritiene opportuno:

1. accertare la compatibilità dello statuto della Continental con le norme comunitarie sulla libera concorrenza;
2. verificare la correttezza dell'operato della Deutsche Bank che osteggia apertamente l'operazione di fusione;
3. verificare l'estraneità delle autorità politiche tedesche alle palesi e, talvolta, grossolane tendenze protezionistiche che si manifestano in Germania?

Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione

(13 maggio 1991)

In quasi tutti gli Stati membri la legislazione in vigore consente la presenza nello statuto sociale delle società per azioni di clausole che possono essere considerate come un ostacolo ad eventuali offerte d'acquisto da parte di terzi.

A ridurre gli ostacoli in questione sono destinate, fra l'altro, una disposizione contenuta nella proposta modificata di tredicesima direttiva del Consiglio sul diritto delle

società e relativa alle offerte pubbliche d'acquisto e ad altre offerte di carattere generale; la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE riguardante la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa; e la seconda modifica alla proposta di quinta direttiva del Consiglio basata sull'articolo 54 del trattato CEE concernente la struttura delle società per azioni e i poteri e gli obblighi dei loro organi.

La Commissione segue attentamente gli sviluppi del caso Continental.

La Commissione non è al corrente di alcuna dichiarazione pubblica delle autorità tedesche sul caso Pirelli/Continental che possa essere interpretata in senso protezionista.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 535/91

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 199/44)

Oggetto: Rispetto delle norme in materia di aiuti alla costruzione navale

Quanto agli aiuti per chiusure concessi per motivi di ristrutturazione, l'articolo 7 della direttiva 90/684/CEE ⁽¹⁾ stabilisce in modo inequivocabile che «lo Stato membro... deve assicurare che i cantieri di costruzione e riparazione navale che sono stati chiusi lo rimarranno per un periodo non inferiore ai 5 anni» e che «durante tale periodo di 5 anni il cantiere che sia stato chiuso non potrà essere adibito ad attività dirette al ripristino della costruzione navale allo scadere del quinquennio».

Per quanto riguarda il caso specifico della LEXMAR — FRANCE che in questi ultimi mesi ha effettuato alla Ciotat lavori tra cui il rifacimento di edifici e di taluni impianti, ma anche relativamente ad altre attività di cui la Commissione potrebbe essere venuta a conoscenza, può la Commissione affermare a giusto titolo che i suddetti obblighi non sono stati rispettati?

In caso affermativo, intende la Commissione adottare sanzioni e che tipo di sanzioni?

In caso negativo, può essa comunicare i criteri sulla cui base distingue le attività preparatorie per la riapertura di un sito da quelle riguardanti la manutenzione di uno strumento di produzione?

⁽¹⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(8 maggio 1991)

La sesta direttiva 87/167/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale ⁽¹⁾, applicabile dal 1° gennaio 1987 al

31 dicembre 1990, precisa a proposito degli aiuti alla chiusura (articolo 7, paragrafo 1) che essi sono compatibili con il mercato comune a condizione che le chiusure siano effettive e irreversibili. Nell'adottare tale direttiva, il 21 dicembre 1986, il Consiglio aveva constatato che gli Stati membri che concedevano un aiuto alla chiusura totale si impegnavano a che essa avesse carattere irreversibile per un periodo di almeno cinque anni.

Nella settima direttiva 90/684/CEE il Consiglio ha precisato, all'articolo 7, le condizioni alle quali i cantieri navali chiusi con l'aiuto dello Stato possono eventualmente essere autorizzati, dopo il suddetto periodo di cinque anni, a riprendere l'attività previo accordo della Commissione.

Nel prendere una tale decisione la Commissione tiene conto, da un lato, dell'equilibrio mondiale tra domanda e offerta e, dall'altro, degli interventi previsti, che si tratti di un sostegno ad investimenti nelle infrastrutture o di un aiuto alla produzione quale definito all'articolo 4 della direttiva. Dopo essere stato chiuso per dieci anni un cantiere che ha beneficiato di aiuti può riprendere le attività di costruzione navale senza l'autorizzazione della Commissione.

Per quanto riguarda il caso particolare di LEXMAR FRANCE, sollevato dall'onorevole parlamentare, gli eventi, attentamente seguiti dalla Commissione, hanno dimostrato che era nelle intenzioni di tale società riprendere il più rapidamente possibile l'attività di grandi costruzioni navali, senza nemmeno attendere la fine del periodo di cinque anni e sebbene il cantiere abbia beneficiato di importanti aiuti alla chiusura, autorizzati dalla Commissione, mentre la Ciotat era stata autorizzata a costituire una zona di insediamento industriale per attrarre, tramite incentivi fiscali, l'insediamento di imprese in grado di offrire nuovi posti di lavoro in sostituzione di quelli perduti nella costruzione navale.

Fin dagli inizi del caso LEXMAR la Commissione ha messo in guardia il governo francese sulle conseguenze di una riapertura del cantiere della Ciotat, indicando che essa avrebbe rimesso in discussione tutti i suddetti aiuti autorizzati dalla Commissione. Gli sviluppi del caso, che hanno trovato larga eco nei mezzi di informazione, non hanno rivelato in nessun momento un'inadempienza ai propri obblighi da parte del governo francese.

Il governo francese infatti, vincolato da un lato agli impegni comunitari e costituzionalmente limitato, dall'altro, nei suoi poteri decisionali nei confronti della regione in questione, ha informato le autorità politiche competenti degli obblighi derivanti dagli impegni comunitari, ricordando che in caso di ripresa dell'attività di grandi costruzioni navali gli aiuti concessi per la chiusura del sito dovranno essere rimborsati.

Infine la Commissione ritiene che non esistano differenze tra le attività di preparazione alla riapertura di un sito e la manutenzione di uno strumento di produzione al solo scopo di un suo riutilizzo futuro per la costruzione navale, dato che tale manutenzione costituirebbe semplice-

mente una messa a riposo temporanea delle capacità e non una chiusura irreversibile.

(¹) GU n. L 69 del 12. 3. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 569/91

dell'on. Nicole Fontaine (PPE)

al Consiglio delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 199/45)

Oggetto: Diritti dell'uomo nella Comunità europea

A margine della riunione del Consiglio europeo di Roma del 14-15 dicembre 1990 è stata distribuita una comunicazione alla stampa sull'azione intrapresa dalla Comunità nel quadro della cooperazione politica nel settore dei diritti dell'uomo.

Il bilancio riguarda esclusivamente la situazione nei paesi terzi. Il Consiglio ha già presentato una valutazione di questo tipo per quanto concerne il rispetto dei diritti dell'uomo all'interno delle frontiere comunitarie?

Non ritiene esso che i diritti sociali fondamentali, quali definiti segnatamente dalla Carta sociale europea, debbano formare oggetto di una verifica regolare e di un bilancio dell'azione intrapresa dalla Comunità allo stesso titolo dei diritti dell'uomo?

Risposta

(27 giugno 1991)

Il Consiglio non può che confermare, come ha già fatto più volte, che attribuisce la massima importanza al rispetto dei diritti dell'uomo. Nello svolgere le loro funzioni le istituzioni europee rispettano tali diritti, sanciti nelle costituzioni degli Stati membri nonché nella convenzione sulla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il Consiglio richiama tuttavia l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che il rispetto dei diritti dell'uomo rientra essenzialmente nelle competenze di ogni singolo Stato membro. Non è quindi prassi consueta che il Consiglio esprima valutazioni o commenti sulle attività degli Stati membri in questo settore.

Quanto ai diritti sociali fondamentali, definiti dalla Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961, il Consiglio rammenta che, nella misura in cui tali diritti siano stati inseriti nel trattato CEE o in disposizioni adottate in conformità del medesimo, spetta alla Commissione vigilare in merito alla loro osservanza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 572/91

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 199/46)

Oggetto: Creazione di un «Centro di studi per l'applicazione del diritto comunitario in campo penale e finanziario»

La stampa (giornale *Libertés* dell'8 febbraio 1991) riferisce della creazione di un «Centro di studi per l'applicazione del diritto comunitario in campo penale e finanziario».

Tale centro, che viene presentato come un luogo di incontro per i giuristi e gli insegnanti universitari che si occupano della lotta contro le frodi nella Comunità, ha sede a Bruxelles e sarebbe sorto «per impulso della Commissione europea».

Può la Commissione spiegare di che cosa si tratta esattamente?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione

(3 maggio 1991)

A norma delle disposizioni del regio decreto del 9 gennaio 1991 (*Moniteur belge* del 18 gennaio 1991, pag. 1159) il «Centro di studi per l'applicazione del diritto comunitario in campo penale e finanziario», con sede a Bruxelles, è un'associazione internazionale di diritto belga. Tale associazione si prefigge di favorire i contatti fra magistrati, professori, avvocati, funzionari e giuristi di imprese che si interessano al diritto comunitario in campo penale e finanziario, nonché di promuovere lo studio del diritto comunitario e nazionale in materia.

L'associazione è stata istituita, al pari di altre analoghe nella Comunità, per dar seguito, in particolare, al seminario organizzato dalla Commissione delle Comunità europee nel novembre 1989, sul tema della tutela giuridica degli interessi finanziari della Comunità.

Queste iniziative dovrebbero essere sviluppate dall'organizzazione strutturale delle relazioni fra dette associazioni, allo scopo di migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri. Sono previsti, inoltre, un programma di formazione per gli esperti di diritto nel settore della tutela giuridica degli interessi finanziari della Comunità e un programma di scambi e ricerche.

La Commissione delle Comunità europee non può, quindi, che rallegrarsi di queste iniziative che si iscrivono,

a giusto titolo, nel quadro del suo programma di lotta contro la frode ai danni del bilancio della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 578/91

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

26 marzo 1991)

(91/C 199/47)

Oggetto: Partecipazione dell'OIL al Gruppo dei 24

I paesi dell'Europa orientale contano sull'assistenza tecnica dell'Organizzazione internazionale del lavoro nell'elaborazione di misure sociali di accompagnamento per la ristrutturazione dell'economia che dovranno affrontare. In considerazione della sua struttura tripartita, l'OIL è probabilmente, tra tutte le organizzazioni dell'ONU, quella che ha più chiaramente una visione della vita economica e sociale nell'intero continente europeo, soprattutto dell'economia sociale di mercato, essendo associata alle discussioni tra governo e parti sociali a tutti i livelli.

Quali sono pertanto i motivi per cui la Commissione si oppone all'integrazione dell'OIL nel Gruppo dei 24?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(15 maggio 1991)

I capi di Stato o di governo dei sette paesi più industrializzati (G-7), riunitisi a Parigi nel «Vertice dell'Arca», dal 14 al 16 luglio 1989, hanno «convenuto di collaborare con altri paesi interessati e istituzioni multilaterali e di concentrarsi nell'intento di favorire il processo di riforma in corso in Ungheria e in Polonia». La Commissione delle Comunità europee è stata invitata a coordinare tale assistenza.

Il 1° agosto 1989 sono stati convocati a Bruxelles 24 paesi ed è stato creato in tal modo il «Gruppo dei 24». Previa una concertazione, la Commissione associerà all'attività alcune organizzazioni internazionali come il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale, il Club di Parigi, la BEI, l'OCSE e, più recentemente, la BERS.

L'OIL non è assente dal Gruppo dei 24. Infatti, riconoscendo la validità del suo contributo, la Commissione ha coinvolto questa organizzazione nell'attività del gruppo di lavoro sulla formazione, presieduto dalla propria «Task force risorse umane».

Tuttavia una serie di ostacoli di fondo e di difficoltà pratiche limitano la partecipazione dell'OIL e di altre organizzazioni internazionali.

Considerato l'obiettivo essenziale dell'aiuto occidentale ai paesi dell'Europa centrale e orientale, il Gruppo dei 24

aveva convenuto di associare alla propria attività esclusivamente le organizzazioni internazionali che si occupano in linea di massima delle questioni di ristrutturazione economica. Venivano escluse pertanto quelle con interessi settoriali.

Nella pratica la partecipazione di un numero eccessivo di organizzazioni alle riunioni plenarie non farebbe che appesantire il processo di discussione e di coordinamento, già notevolmente complicato, creando inoltre considerevoli problemi di carattere logistico.

Tali considerazioni non escludono una partecipazione ad hoc dell'OIL nelle circostanze in cui la Commissione la riterrà opportuna, in funzione delle note competenze dell'OIL in alcuni settori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 603/91

dell'on. Marco Pannella (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 aprile 1991)

(91/C 199/48)

Oggetto: Partecipazione della Comunità europea al risarcimento dei danni di guerra subiti dalla popolazione israeliana

Premesso che la Commissione si è già impegnata a contribuire finanziariamente per ridurre le conseguenze economiche subite da Egitto, Giordania e Turchia a seguito dell'embargo ONU all'Iraq e considerato che Israele è stato oggetto di un'aggressione militare su obiettivi civili da parte del dittatore dell'Iraq, Saddam Hussein, i cui attacchi missilistici hanno prodotto numerose vittime umane e gravi danni ad infrastrutture e ad edifici, appare opportuno esprimere al popolo di Israele, così duramente colpito, una concreta manifestazione di solidarietà che assumerebbe un valore anche simbolico.

Si chiede pertanto alla Commissione se essa non intenda contribuire economicamente con lo Stato di Israele, assumendosi parte degli oneri conseguenti ai danni subiti dalla popolazione civile israeliana a seguito degli attacchi missilistici iracheni.

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(24 maggio 1991)

Il 4 febbraio 1991 il Consiglio ha deciso un'azione d'assistenza finanziaria simmetrica a favore di Israele e dei territori occupati come contributo alla riduzione delle conseguenze negative derivanti dal conflitto del Golfo.

In seguito a tale decisione e dopo una valutazione dell'entità delle perdite e dei danni subiti, la Commissione ha trasmesso al Consiglio, in data 9 aprile 1991, una proposta che prevede un aiuto globale a Israele e ai territori occu-

pati di 247,5 milioni di Ecu suddiviso in un prestito di 160 milioni di Ecu a favore di Israele, in un abbuono d'interessi per un importo di 27,5 milioni di Ecu, nonché in un aiuto di 60 milioni di Ecu alle popolazioni palestinesi dei territori occupati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 631/91

dell'on. Michael Elliot (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 aprile 1991)

(91/C 199/49)

Oggetto: Indagine della Commissione n. IV/B-2 32.327 sulla società Microwave Ovenware Ltd

Può la Commissione far sapere a che punto si trova la sua indagine sulla Microwave Ovenware Ltd n. IV/B-2 32.327, concernente le presunte intenzioni di un gruppo internazionale che cerca di impadronirsi di una piccola compagnia indipendente e riguarda alcuni importanti aspetti degli esistenti accordi CE/EFTA e il ruolo della Commissione nell'impedire un eventuale sfruttamento abusivo degli articoli 85 e 86 del trattato?

Può la Commissione inoltre comunicare il suo parere in merito alle accuse di avere presentato prove false da parte delle società norvegesi Thorpac e Dynopac, e far sapere se sia stata definita una data per l'udienza di questa causa? Inoltre può rendere noto se gli attuali negoziati con i paesi EFTA sulla creazione di uno SEE potrebbero incidere sulla conclusione di questa causa o ritardare ulteriormente la sua soluzione?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(8 maggio 1991)

La Commissione non può in questa fase fornire alcuna informazione su questo caso particolare, in osservanza delle norme sul segreto professionale di cui all'articolo 20 del regolamento n. 17 del 1962 ⁽¹⁾.

I negoziati in corso con i paesi dell'EFTA non interferiranno in alcun modo con l'esame del caso in questione.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 632/91

dell'on. Ian White (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 aprile 1991)

(91/C 199/50)

Oggetto: Oblio linguistico

È consapevole la Commissione del problema dell'oblio linguistico relativo in particolare agli anziani per cui la

conoscenza di una lingua diversa dalla madre lingua svanisce con l'avanzare dell'età con il risultato che si ritorna alla madre lingua dimendicando le altre lingue?

La Commissione ha effettuato uno studio e un'indagine su questo fenomeno che si potrebbe diffondere visto che la speranza di vita è in aumento e che dopo il 1992 le persone circoleranno più liberamente all'interno di confini comunitari?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(3 maggio 1991)

La Commissione è consapevole dei particolari problemi degli anziani, specie in relazione alla loro accresciuta mobilità nel contesto della realizzazione del mercato interno europeo. In quest'ottica essa ha avviato iniziative riguardanti sia gli anziani che la solidarietà tra generazioni per gli anni 1991-1993, nel cui quadro è sostenuto il miglioramento della condizione e delle capacità degli anziani in Europa.

La Commissione non ha finora effettuato alcuna ricerca sul fenomeno della perdita della conoscenza di una lingua straniera in età avanzata. Il programma di studi in merito a tale problema sarà discusso con l'apposito comitato consultivo istituito dalla decisione del Consiglio del mese di novembre 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 633/91

dell'on. Ian White (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 aprile 1991)

(91/C 199/51)

Oggetto: Controlli dei passaporti nel mercato unico

Il British Foreign and Commonwealth Office ha suggerito che all'interno del mercato unico si continui ad attuare una qualche forma di controllo dei passaporti, anche se verrà introdotta una corsia di passaggio veloce per i cittadini della CE. Ritene la Commissione che questa proposta sia conforme alla lettera e allo spirito del mercato unico europeo?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(15 maggio 1991)

La Commissione ha sempre sostenuto che la lettera e lo spirito dell'articolo 8A, che parla di «uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato», non la-

sciano alcun dubbio che l'obiettivo dell'Atto unico europeo è la soppressione totale dei controlli alle frontiere interne della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 644/91

dell'on. Ursula Braun-Moser (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 aprile 1991)
(91/C 199/52)

Oggetto: Intralci a guide turistiche tedesche in Italia

Come si evince dalle varie risposte fornite a precedenti interrogazioni, la Commissione sta tentando ormai da anni di garantire nei singoli Stati comunitari la libera prestazione dei servizi delle guide turistiche.

In taluni paesi la Commissione ha anche presentato ricorso contro le discriminazioni contrarie ai trattati, operate nei confronti del servizio di guida turistica espletato da cittadini di altri paesi comunitari. Come dimostrano i ripetuti interventi della questura contro guide turistiche tedesche, da ultimo a Pisa l'11 febbraio 1991 (possono essere forniti i documenti relativi), in Italia si continua a violare il trattato CEE, discriminando gli stranieri e non consentendo la libera prestazione dei servizi.

In vista dell'imminente stagione turistica quali iniziative intende adottare la Commissione per tradurre in pratica la libera prestazione dei servizi, promessa ai cittadini europei sin dai trattati di Roma del 1958?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(21 maggio 1991)

Il 26 febbraio 1991 la Corte di giustizia ha pronunciato tre sentenze nelle tre cause identiche seguenti: Commissione contro Francia (C-154/89), contro Italia (C-180/89) e contro Grecia (C-198/89). La Corte ha accolto la tesi della Commissione ed ha constatato l'incompatibilità con la libera prestazione di servizi (articolo 59 del trattato CEE) del fatto che le guide turistiche, che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da un altro Stato membro, non siano autorizzate a fornire spiegazioni turistiche se non sono in possesso del diploma nazionale richiesto dalla legislazione dello Stato membro ospitante.

Per quanto riguarda i musei o i monumenti storici, non contrasta con l'articolo 59 del trattato CEE il fatto che un gruppo di turisti in visita a detti luoghi debba essere accompagnato da una guida professionale specializzata per i medesimi.

La Commissione veglierà a che gli Stati membri rispettino le predette sentenze della Corte.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 659/91

degli on. José Barros Moura, Mireille Elmalan,
Alexandros Alavanos e Proinsias De Rossa (CG)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 aprile 1991)
(91/C 199/53)

Oggetto: Povertà all'interno della Comunità economica europea

Considerando lo studio statistico diffuso dalla Commissione sull'evoluzione della povertà all'interno della Comunità tra il 1980 e 1985,

considerando che, durante questo periodo, il numero dei poveri è passato a 50 000 unità e che dalla povertà sono particolarmente colpiti gli anziani e i bambini nonché i nuclei familiari il cui responsabile è di sesso femminile,

considerando che i più recenti studi e rapporti effettuati sulla povertà all'interno della Comunità (ad esempio *Eurobarometro* n. 3 del marzo 1990) evidenziano il permanere di un'allarmante situazione che tende ad aggravarsi,

considerando che le misure comunitarie di lotta alla povertà si sono rivelate insufficienti e non hanno impedito l'aumento delle disparità sociali,

considerando che la povertà continua a non essere considerata e trattata pubblicamente come un tema prioritario conformemente alla sua gravità,

considerando che la povertà colpisce in modo più grave alcuni Stati membri,

può la Commissione pronunciarsi in merito alle misure da adottare per impedire l'aumento della povertà e l'inasprimento delle disparità sociali nonché in merito alle misure e ai mezzi finanziari di lotta alla povertà che tengano conto della situazione effettiva di ogni Stato membro?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(15 maggio 1991)

La Commissione è particolarmente preoccupata dall'evoluzione delle situazioni di povertà all'interno della Comunità, e prosegue i propri sforzi per attuare politiche di solidarietà mirate soprattutto all'integrazione economica e sociale dei più sfavoriti. Tuttavia la lotta contro la povertà rientra, in primo luogo, nella sfera di competenza degli Stati membri e la Comunità, conformemente al principio di sussidiarietà, interviene in questo settore principalmente per integrare e stimolare le iniziative avviate negli Stati membri, per favorire il dibattito pubblico sulle politiche appropriate alle forme attuali di emarginazione sociale e per rafforzare la coerenza degli interventi comunitari che possono avere un impatto sulla povertà.

L'evoluzione della povertà nel corso degli anni 80 deriva principalmente dalla situazione del mercato dell'occupazione (in particolare, l'aumento della disoccupazione di lunga durata) e delle strutture familiari (in particolare,

l'aumento delle situazioni d'isolamento), che hanno reso più fragili ampie fasce di popolazione. La protezione sociale e, in senso più lato, le politiche sociali hanno contribuito ad attenuare gli effetti negativi di tali evoluzioni ma, sottoposte a forti costrizioni di finanziamento, si sono adeguate in modo disuguale alle sfide cui venivano confrontate.

Tenuto conto del carattere strutturale di questi processi e dell'effetto decisivo in questo settore dell'evoluzione del mercato del lavoro, le misure da prendere per contenere la povertà riguardano prima di tutto il rafforzamento delle dinamiche di sviluppo ed il miglioramento della situazione dell'occupazione. La Comunità fa in modo di contribuire con la sua politica economica generale e, soprattutto, con l'intervento dei suoi fondi strutturali, che dimostra il suo sforzo di solidarietà nei confronti delle regioni e delle popolazioni più vulnerabili.

La lotta contro la povertà suppone, tuttavia, che le politiche generali di sviluppo, che possono contribuire a frenare le evoluzioni constatate, siano accompagnate da politiche specifiche, coerenti e sistematiche d'integrazione dei più poveri. Ciò richiede che si portino avanti e si rafforzino le politiche di solidarietà svolte per iniziativa degli Stati membri e delle autorità locali o regionali interessate. La Comunità apporta il proprio contributo a tali sforzi, nei limiti delle sue competenze e dei suoi mezzi, favorendo in particolare l'innovazione e lo scambio delle esperienze. Tra le iniziative realizzate in quest'ottica, vanno citati il programma per l'integrazione economica e sociale dei più poveri, meglio noto con il nome di «Povertà 3» (1989-1994), il programma d'iniziativa comunitaria «Horizon» (1991-1994) che comporta una parte destinata alle popolazioni svantaggiate, l'appoggio concesso alle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alla povertà e, nel prolungamento della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, l'elaborazione di una raccomandazione relativa a una garanzia di risorse e di prestazioni nei sistemi nazionali di protezione sociale. Va, infine, ricordato che la Comunità effettua ogni anno una distribuzione delle eccedenze alimentari ai più poveri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 660/91

degli on. José Barros Moura, Mireille Elmalan, Alexandros Alavanos e Proinsias De Rossa (CG)

al Consiglio delle Comunità europee

(15 aprile 1991)

(91/C 199/54)

Oggetto: Povertà all'interno della Comunità economica europea

Considerando lo studio statistico diffuso dalla Commissione sull'evoluzione della povertà all'interno della Comunità tra il 1980 e il 1985,

considerando che, durante questo periodo, il numero dei poveri è passato a 50 000 unità e che dalla povertà sono

particolarmente colpiti gli anziani e i bambini nonché i nuclei familiari il cui responsabile è di sesso femminile,

considerando che i più recenti studi e rapporti effettuati sulla povertà all'interno della Comunità (ad esempio *Eurobarometro* n. 3 del marzo 1990) evidenziano il permanere di un'allarmante situazione che tende ad aggravarsi,

considerando che le misure comunitarie di lotta alla povertà si sono rivelate insufficienti e non hanno impedito l'aumento delle disparità sociali,

considerando che la povertà continua a non essere considerata e trattata pubblicamente come un tema prioritario conformemente alla sua gravità,

considerando che la povertà colpisce in modo più grave alcuni Stati membri,

può il Consiglio pronunciarsi in merito alle misure da adottare per impedire l'aumento della povertà e l'inasprimento delle disparità sociali nonché in merito alle misure e ai mezzi finanziari di lotta alla povertà che tengano conto della situazione effettiva di ogni Stato membro?

Risposta

(27 giugno 1991)

Il Consiglio, consapevole del problema della povertà e dell'evolversi di quest'ultima, ha risposto favorevolmente a tutte le proposte presentate dalla Commissione in questo settore.

Da ultimo, con decisione 89/457/CEE del 18 luglio 1989 ⁽¹⁾, ha elaborato un programma di azione comunitaria a medio termine sull'integrazione economica e sociale dei gruppi di persone economicamente e socialmente meno favorite.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 2. 8. 1989, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 670/91

dell'on. George Stevenson (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(16 aprile 1991)

(91/C 199/55)

Oggetto: Direttiva 79/7/CEE e direttiva 86/378/CEE concernenti l'età pensionabile

Conferma il presidente in carica che la proposta di direttiva presentata dalla Commissione il 23 ottobre 1987 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (direttiva 83/378/CEE ⁽¹⁾ e precedente direttiva 79/7/CEE ⁽²⁾) è tuttora all'esame del Consiglio? Vuole far sapere le ragioni di questo ritardo e, eventualmente, quali Stati membri rifiutano di approvarla?

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24.

Risposta*(27 giugno 1991)*

Il Consiglio prosegue l'esame della proposta di direttiva che completa l'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi giuridici e professionali di sicurezza sociale; questa direttiva si basa sugli articoli 100 e 235 del trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 771/91**dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(29 aprile 1991)**(91/C 199/56)*

Oggetto: Raccolta delle statistiche sul commercio intracomunitario

In vista della scadenza del mercato unico la Commissione propone un sistema di raccolta delle statistiche sul commercio intracomunitario «INTRASTAT» utilizzando una nomenclatura a quattro cifre.

Viste l'importanza degli scambi tra gli Stati membri e le necessità delle imprese (in particolare delle PMI), è opportuno che tali statistiche siano fornite a un livello tale di dettaglio che la nomenclatura a quattro cifre proposta non consente.

In base a questi elementi potrebbe la Commissione valutare la possibilità di elaborare una nomenclatura combinata a otto cifre in grado di conferire alla statistica un sufficiente livello di rappresentatività?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(8 maggio 1991)

Nella proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri ⁽¹⁾ la Commissione ha espressamente previsto (articolo 21) che durante il periodo di transizione sia applicata a dette statistiche la nomenclatura combinata a otto cifre.

Il 22 novembre 1990 il Parlamento europeo si è espresso a favore della proposta, chiedendo però che fosse modificata conformemente ai quattordici emendamenti da esso presentati ⁽²⁾. Due di essi, gli emendamenti n. 10 e 11, reintroducono l'applicazione della nomenclatura combinata a quattro cifre. Questi emendamenti non figurano tra quelli cui la Commissione si è conformata nella sua versione modificata della proposta in oggetto ⁽³⁾.

Il Consiglio non ha ancora adottato una posizione comune sulla proposta in questione, ma la Commissione non prevede di rivedere la sua posizione su questo punto.

⁽¹⁾ Doc. COM(90) 423 def.⁽²⁾ GU n. C 324 del 24. 12. 1990.⁽³⁾ Doc. COM(91) 18 def.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 786/91****dell'on. Raymonde Dury (S)****al Consiglio delle Comunità europee***(29 aprile 1991)**(91/C 199/57)*

Oggetto: Problemi relativi all'istruzione nelle aree frontaliere

Chiedo al Consiglio di rispondere con precisione al problema sollevato dalla mia interrogazione scritta n. 45/91 ⁽¹⁾. La risposta fornita in proposito mi sembra particolarmente ellittica e, in pratica, non pertinente.

⁽¹⁾ GU n. C 98 del 15. 4. 1991, pag. 47.**Risposta***(27 giugno 1991)*

Poiché la Commissione non ha preso iniziative sull'armonizzazione delle condizioni di accesso all'insegnamento superiore nella Comunità, il Consiglio non può che confermare la risposta fornita all'interrogazione scritta n. 45/91 ed invitare l'onorevole parlamentare a sottoporre l'interrogazione alla Commissione che, in qualità di istituzione incaricata di istruire i dossier, si trova nella posizione migliore per rispondere all'interrogazione in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 788/91**dell'on. Raymonde Dury (S)****al Consiglio delle Comunità europee***(29 aprile 1991)**(91/C 199/58)*

Oggetto: Esperienze in materia di riscaldamento urbano

La ricerca di soluzioni ai problemi energetici comprende in particolare le esperienze in materia di riscaldamento urbano.

La Comunità fornisce in qualche maniera un suo sostegno a questa serie di esperienze e/o ricerche in materia di riscaldamento urbano?

Risposta

(27 giugno 1991)

1. La Comunità, tramite il programma di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo dell'energia — energie non nucleari e impiego razionale dell'energia (JOULE) (1989-1992) ⁽¹⁾, sostiene la ricerca in materia di riscaldamento urbano, segnatamente nel quadro del capitolo dedicato all'impiego razionale dell'energia.

Nella stessa ottica, la proposta relativa ad un nuovo programma nel settore delle energie non nucleari (1990-1994), che la Commissione ha presentato al Consiglio lo scorso anno, nell'ambito del settore 3 (Fonti rinnovabili di energia) mira a mettere a punto progetti teorici solari integrando l'utilizzazione termica e la conversione fotovoltaica nelle abitazioni e negli edifici vecchi e nuovi. La ricerca dovrà tendere a sfruttare al massimo la radiazione solare ed il calore ambientale per il riscaldamento e la produzione di energia elettrica in tali edifici al fine di offrire agli occupanti migliori condizioni abitative o di lavoro e fare uso di elementi costruttivi modulari e convenienti sotto il profilo dei costi, ricorrendo segnatamente a nuovi materiali o a materiali tradizionali.

Uno degli obiettivi perseguiti nell'ambito di tale settore è inoltre lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia per future applicazioni su larga scala da parte delle aziende elettriche.

Il Consiglio spera di essere in grado di adottare entro breve termine una posizione comune in merito a tale programma nel quadro della procedura di cooperazione con il Parlamento europeo.

2. Si richiama inoltre l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul programma THERMIE ⁽²⁾. Tale programma quinquennale prevede infatti un sostegno finanziario a progetti miranti alla promozione delle tecnologie energetiche. Tra i settori di applicazione (articolo 3 e allegato I, punto 1.3) sono espressamente menzionati «progetti relativi a nuovi sistemi di riscaldamento urbano o di quartiere e di applicazione della produzione combinata di calore/forza di dimensioni ridotte».

L'applicazione di tale programma (articolo 9 del regolamento), compresa l'elaborazione e la pubblicazione degli inviti a sottoporre progetti nonché la valutazione dei progetti presentati, rientra nella competenza della Commissione delle Comunità europee: non è quindi possibile al Consiglio fornire indicazioni più particolareggiate in materia.

⁽¹⁾ Decisione 89/236/CEE del 14 marzo 1989.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2008/90 del Consiglio, del 29 giugno 1990, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (GU n. L 185 del 17. 7. 1990, pag. 1.).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 790/91

dell'on. Raymonde Dury (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(29 aprile 1991)

(91/C 199/59)

Oggetto: Controllo comunitario in materia di agenzie matrimoniali

La libera prestazione dei servizi offre indubbiamente possibilità anche alle agenzie matrimoniali. Verrà esercitata una sorveglianza sul «grande mercato» del matrimonio grazie ad una regolamentazione adeguata su scala europea?

Risposta

(27 giugno 1991)

Il Consiglio non ha ricevuto dalla Commissione nessuna proposta in merito alla regolamentazione dell'attività specifica cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

Si invita pertanto l'onorevole parlamentare a prendere atto della risposta che la Commissione non mancherà di fornirle a questo riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 791/91

dell'on. Raymonde Dury (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(29 aprile 1991)

(91/C 199/60)

Oggetto: Tesserino di cittadino europeo ultrasessantenne

Quale seguito concreto è stato dato dal Consiglio e dagli Stati membri alla raccomandazione della Commissione del mese di maggio 1989 in ordine all'introduzione di un tesserino di cittadino europeo ultrasessantenne?

Risposta

(27 giugno 1991)

La raccomandazione cui rimanda l'onorevole parlamentare è una raccomandazione della Commissione agli Stati membri; è pertanto compito della Commissione pronunciarsi sul seguito che le è stato riservato da questi ultimi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 875/91

dell'on. José Torres Couto (S)
al Consiglio delle Comunità europee
(8 maggio 1991)
(91/C 199/61)

Oggetto: Sicurezza sociale

Intende il Consiglio presentare una direttiva, ai sensi dell'articolo 8 del trattato CEE, concernente i requisiti minimi in materia di alloggio e retribuzione, al fine di per-

mettere condizioni dignitose di vita a tutti i cittadini europei?

Risposta

(27 giugno 1991)

Al Consiglio non sono state presentate proposte della Commissione nel settore citato dall'onorevole parlamentare.

Il diritto d'iniziativa spetta alla Commissione, che non ha comunicato, nel suo programma d'azione, che intende sottoporre al Consiglio una proposta su questo tema.
